Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 71 del 26 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 26 marzo 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 52

LEGGE 4 marzo 1994, n. **199.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

LEGGE 4 marzo 1994, n. **200.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

LEGGE 4 marzo 1994, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **202.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **203.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **204.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **205.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **206.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **207.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.

LEGGE 8 marzo 1994, n. **208.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 marzo 1994, n. **199.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina nel rispetto reciproco della sovranità statale e dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo giudiziario, hanno deciso di concludere un Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile.

A questo scopo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE"

Ai fini del presente Trattato "materia civile" comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

ARTICOLO 2
PROTEZIONE GIUDIZIARIA

I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorità giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

ARTICOLO 3
DISPENSA DALLA "CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle due Parti contraenti, che promuovono un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria dell'altra Parte o vi intervengono in qualità di terzi, non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o in ragione della mancanza del domicilio o della residenza sul territorio di quest'ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.

ARTICOLO 4
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE
E DALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, del gratuito patrocinio.
2. I cittadini di ciascuna delle Parti godono parimenti nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse e dalle spese del procedimento, nonchè di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge.
3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione della sentenza.
4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza o il domicilio nel territorio di una delle Parti, tale certificazione è rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare competente della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 5
PERSONE GIURIDICHE

Le disposizioni del presente Trattato riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, salvo l'articolo 4, anche alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio di una delle Parti e sono costituite secondo la legge di una di dette Parti.

ARTICOLO 6
AMBITO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Ai sensi del presente Trattato l'assistenza giudiziaria comprende:
a) su richiesta, le notificazioni e le commissioni rogatorie;
b) su richiesta, lo scambio di informazioni giuridiche e la trasmissione di atti di stato civile necessari per una procedura giudiziaria;
c) su richiesta di parte, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali.

ARTICOLO 7
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini dell'applicazione del presente Trattato gli atti, i documenti e le traduzioni, redatti o autenticati dall'autorità giudiziaria o dalle autorità competenti di una delle Parti, sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

ARTICOLO 8
AUTORITA' CENTRALI

Ciascuna delle Parti designa il proprio Ministero della Giustizia quale autorità centrale per ogni comunicazione o trasmissione di documenti concernenti l'assistenza giudiziaria, di cui al titolo II.

TITOLO II

NOTIFICAZIONE DI ATTI, COMMISSIONI ROGATORIE, SCAMBI DI INFORMAZIONI, TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

ARTICOLO 9
AMBITO DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

La commissione rogatoria comprende in particolare l'audizione di parti e testimoni, l'assunzione di prove, l'acquisizione di perizie e le ispezioni.

ARTICOLO 10
ELEMENTI DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
a) l'autorità giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorità giudiziaria richiesta;
b) il procedimento per il quale è domandata;
c) il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
d) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
e) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

2. La Commissione rogatoria contiene altresì, ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.

ARTICOLO 11
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta segue tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, domanda alla Parte richiedente l'integrazione necessaria.

3. La Parte richiesta fa conoscere, su domanda, alla Parte richiedente la data e il luogo di esecuzione degli atti oggetti della rogatoria in modo che le parti processuali e i loro rappresentanti possano assistere all'esecuzione. Nell'assistere all'esecuzione, le parti processuali e i loro rappresentanti devono rispettare la legge della Parte contraente richiesta.

4. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla commissione rogatoria, la Parte richiesta restituisce prontamente gli atti alla Parte richiedente, informandola dei motivi che hanno impedito l'esecuzione.

ARTICOLO 12
NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari.

2. La richiesta di notificazione è redatta dall'autorità centrale in conformità del modello A) allegato al presente Trattato.

3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 11 del presente Trattato.

4. L'attestato è rilasciato dall'autorità centrale della Parte richiesta in conformità del modello B) allegato al presente Trattato. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna.

ARTICOLO 13
NOTIFICHE ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI

Ciascuna Parte può, a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.

ARTICOLO 14
PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI PERITI

1. Qualora venga richiesta da una delle Parti la citazione a comparire in qualità di testimone o di perito dinanzi alla propria autorità giudiziaria, di una persona che dimori nel territorio dell'altra Parte, tale persona non può essere sottoposta dalla Parte richiesta a misure coercitive per assicurarne la comparizione o essere assoggettata a sanzioni in caso di mancata comparizione.

2. Nessun testimone o nessun perito, qualunque sia la sua nazionalità, che, in seguito ad una citazione dell'autorità della Parte richiedente, compare davanti a questa autorità, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna restrizione della propria libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte richiedente.

3. Se la Parte richiedente comunica al testimone o al perito che la sua presenza non è più necessaria la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di tale comunicazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non può lasciare il territorio della Parte richiedente per ragioni indipendenti dalla propria volontà. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi è ritornato volontariamente.

4. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonchè le diarie e le indennità nella misura prevista dalla legge della parte richiedente.

ARTICOLO 15
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a fornire all'altra Parte informazioni concernenti la legislazione e la giurisprudenza necessarie per una procedura giudiziaria.

ARTICOLO 16
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a trasmettere, su richiesta, all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile necessari per una procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 17
LINGUE

1. Le richieste di assistenza, gli atti e i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese.

2. Gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua dalla Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta ovvero in lingua francese o inglese e le risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.

ARTICOLO 18
SPESE

L'esecuzione dell'assistenza prevista dal presente titolo non da' luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti e gli interpreti, nonchè delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 1 del presente Trattato.

ARTICOLO 19
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza è rifiutata se gli atti richiesti sono tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di questa.

2. In tale caso la Parte richiesta deve informare la Parte richiedente dei motivi del rifiuto.

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE

ARTICOLO 20
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le sentenze in materia civile pronunziate dopo l'entrata in vigore del presente Trattato dall'autorità giudiziaria di una Parte contraente sono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte alle condizioni previste dal presente titolo.

2. Il precedente paragrafo si applica anche alle disposizioni in materia di risarcimento dei danni e di restituzioni contenute in sentenze penali, alle transazioni giudiziari e alle sentenze arbitrali.

ARTICOLO 21
RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Le sentenze sono riconosciute e dichiarate esecutive, salvo che ricorra una delle seguenti circostanze:
a) l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza non è competente secondo i criteri di cui all'articolo 22 del presente Trattato;
b) la sentenza non è passata in giudicato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunziata;
c) la parte soccombente non è stata citata regolarmente in caso di contumacia ovvero se incapace non è stata regolarmente rappresentata, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunziata;
d) altra sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e sul medesimo oggetto è stata pronunziata dall'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento ovvero è stata da questa riconosciuta se pronunziata in un Paese terzo;
e) è pendente fra le stesse parti davanti all'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si richiede il riconoscimento;
f) la sentenza contiene disposizioni tali da recare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza della Parte nella quale viene richiesto il riconoscimento o contrarie all'ordine pubblico di questa.

ARTICOLO 22
CRITERI DI COMPETENZA

1. Ai fini del presente Trattato, l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza è considerata competente, se:
a) il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza;
b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività commerciale di una agenzia sita nel territorio di detta Parte;
c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte;
d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia, senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
e) in materia contrattuale, il contratto è stato concluso o è stato o dev'essere eseguito nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza ovvero è ivi localizzato il bene oggetto diretto della causa;
f) in materia di responsabilità extracontrattuale, la condotta o l'evento si è verificato nel territorio di detta Parte;
g) in materia di azioni di stato, la persona del cui stato si tratta aveva al momento della domanda la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza;
h) in materia di obbligazioni alimentari, il creditore aveva al momemto della domanda la residenza o il domicilio nel territorio di detta Parte;
i) in materia di successioni, il de cuius aveva al momento della morte il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza o in questa si trova la maggior parte dei beni;
l) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza.

2. Restano ferme le disposizioni di legge della Parte richiesta riguardanti la competenza esclusiva.

ARTICOLO 23
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza.

2. l'autorità centrale di ciascuna delle Parti fornirà su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.

ARTICOLO 24
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

La Parte che richiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:
a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
b) un documento comprovante che la sentenza è passata in giudicato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere precedenti nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 25
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.

2. L' autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento si limita ad accertare se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.

ARTICOLO 26
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento è stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di tale Parte.

ARTICOLO 27
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

1. Le transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle due Parti contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento.

2. La parte che richiede il riconoscimento deve presentare una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulta che la stessa ha efficacia esecutiva, corredata di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 28
SENTENZE ARBITRALI

Le sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle Parti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte in conformità della convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie occasionate dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 30
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 31
DENUNCIA

Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte potrà denunciarlo in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Pechino, il 20 maggio 1991, in duplice esemplare nella lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Trattato.

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica Popolare di Cina
(GIANNI DE MICHELIS)	(QIAN QICHEN)
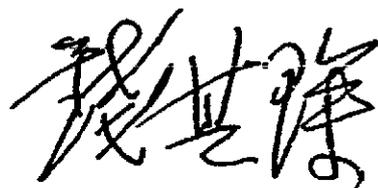
Allegato A
Form A

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI

REQUEST FOR SERVICE OF DOCUMENTS

Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Cina **per** l'assistenza giudiziaria in materia civile.

Treaty between the Republic of Italy and the People's Republic of China **on** Judicial Assistance in Civil Matters.

Il Ministero .... ha l'onore di far pervenire in duplice **esemplare** al Ministero .... i documenti sottoindicati **con** preghiera, conformemente all'art. 12 del Trattato, di notificarne un **esemplare** al destinatario.

The Ministry of .... has the honour to send to the **Ministry** of .... the documents in duplicate, set out **below**. You are kindly requested to send a copy thereof to the addressee, in pursuance of Art. 12 of the Treaty.

*a) secondo le modalità previste dalla legge del Paese richiesto (art. 11, paragrafo 1 del Trattato).

*a) in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country (Art. 11, first para. of the Treaty).

*b) secondo la seguente particolare modalità ....
....

*b) in accordance with the following specific procedure ....
....

RICHIEDENTE (REQUESTING PARTY)	DESTINATARIO ADDRESSEE - identità ____________ ____________ - name ____________ ____________ - indirizzo ____________ ____________ ____________ - address ____________ ____________ ____________ - altri elementi utili ____________ ____________ ____________ - other useful information ____________ ____________ ____________

Codesta Autorità è pregata di restituire a questo Ministero un esemplare dell'atto e dei suoi allegati con l'attestato debitamente compilato.

You are kindly requested to return to this Ministry a copy of the document and of its enclosures, together with the certificate properly filled in.

ELENCO DEI DOCUMENTI

List of documents

____

____

____

____

data, firma, timbro

date, signature, seal

* **Cancellare la dizione utile**

* **Delete** as appropriate

Allegato B
Form B

ATTESTATO
CERTIFICATE

Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Cina per **l'assistenza** giudiziaria in materia civile.

Treaty between the Republic of Italy and the People's Republic of China on **Judicial** Assistance in Civil Matters.

Il Ministero .... ha l'onore di comunicare al **Ministero**.. .... che, conformemente all'art.12 del Trattato, la **notificazione**

The Ministry has the honour to communicate to the **Ministry** of .... that, pursuant to Art. 12 of the **Treaty**, service

1)* E' STATA EFFETTUATA

a)* con una delle seguenti modalità:
- secondo le modalità previste dalla legge del Paese richiesto...........
  1) ricevuta sottoscritta dal destinatario
  2) attestazione dell'Ufficio che ha effettuato la notifica
  3) attestazione dell'Ufficio che ha effettuato la notifica che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto
- secondo la seguente particolare modalità richiesta ____________________

____

1)* WAS MADE

a)* either:
- in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country..............................
  1) receipt undersigned by the addressee
  2) acknowledgement by the Office making the service
  3) acknowledgement stating that the addressee has refused to accept the document
- in accordance with the following specific procedure____________________

____

b) i documenti menzionati nella richiesta sono stati consegnati a
- identità della persona che ha ricevuto l'atto____________________

____

- *qualità (rapporto di parentela, di subordinazione o altro con il destinatario____________________

b) the documents mentioned in the request have been handed to:
- full name____________________

____

- *specify type of relationship to the addressee (family, employment or other)____________________

c) data e luogo della notificazione ______________________________

c) date and place of service ______________________________

2)* NON E' STATA EFFETTUATA PER I SEGUENTI MOTIVI.....................

....

....

2)* WAS NOT MADE FOR THE FOLLOWING REASONS............................

....

....

* Conformemente all'art. 18 del Trattato il richiedente è pregato di rimborsare le spese (specificate nell'allegata notula)

* In pursuance of Art. 18 of the Treaty, the requesting Country should reimburse any expenses incurred for service (as the enclosed list)

Documenti restituiti:

A) copia dell'atto notificato
B) originale e copia degli atti non notificati
C) altri documenti concernenti l'espletamento del servizio............

....

List of documents returned:

A) copy of the document served
B) copy and original of the document if service was not made
C) other documents relevant to service (specify).....................

....

data, firma, timbro
date, signature, seal

* Cancellare la dizione inutile
* Delete as appropriate

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1117):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 29 marzo 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1993 (atto n. 1117/*A* - relatore sen. AGNELLI Arduino).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3028):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 28 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 22 novembre 1993 (atto n. 3028/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0205

LEGGE 4 marzo 1994, n. **200**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese

- tenendo in considerazione l'importanza della cooperazione economica per lo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi

- valutando la positiva realizzazione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese del 23 aprile 1979

- esprimendo il desiderio di continuare a sviluppare i rapporti di amicizia e di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi su una base solida e a lungo termine, partendo dai principi dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco, nonchè di approfondire tale cooperazione

- considerando l'opportunità di estendere la cooperazione alla protezione degli investimenti, alla tutela della proprietà industriale nonchè a nuovi settori di interesse comune

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti contraenti s'impegnano a promuovere, mediante tutti gli strumenti ritenuti idonei, sulla base delle rispettive possibilità, lo sviluppo delle relazioni economiche e della cooperazione in modo che queste possano raggiungere il più alto livello possibile e si adopereranno per assicurare l'equilibrio dei vantaggi reciproci e lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche.

Articolo 2

Entrambe le Parti contraenti si adopereranno per ampliare e approfondire la cooperazione delle società e delle organizzazioni dei due Paesi in ogni settore ed in particolare

in quelli dell'agricoltura, dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle materie prime, dell'elettronica, della petrolchimica, dell'ambiente, dell'industria meccanica, dell'industria leggera e dell'industria tessile.

A tal fine, le due Parti contraenti si accorderanno il trattamento più favorevole possibile nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e degli impegni internazionali reciprocamente assunti.

Le due Parti si adopereranno in particolare per favorire la cooperazione fra le piccole e medie imprese.

Articolo 3

La cooperazione prevista dal presente Accordo verrà realizzata in particolare mediante:

- forniture di merci, macchinari, attrezzature, impianti "chiavi in mano", prestazione di servizi vari;
- costituzione di società miste, collaborazione produttiva e altre forme di attività economica congiunta;
- prestazioni di assistenza nella costruzione e ristrutturazione di fabbriche e impianti, esecuzione di lavori di progettazione e ricerche;
- cessione di brevetti, licenze, "know-how" e tecnologia;
- formazione di personale aziendale e scambio di esperti, tecnici, consulenti e borsisti;
- altre forme di cooperazione da convenire.

Articolo 4

La cooperazione prevista dal presente Accordo verrà realizzata, alle normali condizioni commerciali, sulla base di accordi e contratti che potranno essere stipulati fra le imprese e le società dei due Paesi.

A tal fine, le due Parti si impegnano a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilità di cooperazione.

Articolo 5

Considerando gli aspetti finanziari quale strumento importante nello sviluppo e nell'ampliamento della collaborazione economico-commerciale, le Parti si impegnano ad incoraggiare, tenendo presenti le condizioni economiche dei due Paesi, la concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente assunti.

Articolo 6

Le due Parti contraenti, allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, invieranno ed accoglieranno reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e società concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita, il rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, nonchè i viaggi di lavoro, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in ciascun Paese.

Articolo 7

Le due Parti convengono la costituzione di una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano:

- il coordinamento delle attività di collaborazione economica tra i due Paesi;

- la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla;

- l'individuazione di specifici settori di collaborazione;

- l'esame delle proposte atte a contribuire allo sviluppo della collaborazione economica.

La Commissione Mista si riunirà una volta all'anno alternativamente a Roma e a Pechino.

Articolo 8

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano essere compromessi gli obiettivi fondamentali.

Articolo 9

Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti contraenti avranno comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie per la sua ratifica ed avrà la durata di 10 anni.

Non più tardi di 12 mesi prima della data di scadenza, le Parti contraenti concerteranno le misure da adottare onde assicurare la prosecuzione della cooperazione economica.

Fatto a Roma il 28 maggio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e cinese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
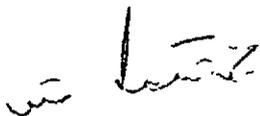
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
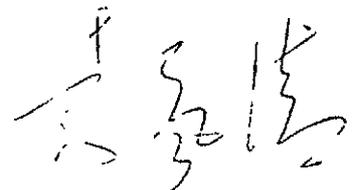
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1124):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 31 marzo 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 1124/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3029):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 28 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 22 novembre 1993 (atto n. 3029/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0206

LEGGE 4 marzo 1994, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ACCORDO

PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

TRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

E

LA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come Parte Contraente o come Stato contraente),

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente,

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli Accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed aumenteranno la prosperità in entrambi gli Stati contraenti,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell' altro Stato Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo.Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:

(a) beni immobili ed immobili nonché ogni altro tipo di diritti in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi;

(b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società, e titoli dello Stato;

(c) diritti sul denaro o su qualsiasi attività avente valore economico legata ad un investimento;

(d) diritti d'autore,marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese;

(e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali.

2) Per "investitore"si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

(3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.

(4) Per " persona giuridica" si intende in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti qualsiasi entità stabilita e riconosciuta come persona giuridica secondo la legge dello Stato: quali enti pubblici, società, fondazioni, società private, industrie, istituzioni ed organizzazioni a prescindere dal fatto se le loro responsabilità sono limitate o di altro genere.

(5) Per "proventi" s'intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se

non in via esclusiva, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, royalties o compensi.

(6) Per "zone marittime"si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranità,i diritti sovrani e/o la giurisdizione.

Articolo 2
Promozione e protezione degli Investimenti

(1) Ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime, e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, autorizzerà tali investimenti.

(2) Ciascuno Stato contraente assicurerà sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione , l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da misure irragionevoli o discriminatorie.

(3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno periodicamente tra di loro in relazione alla possibilità di investimento all'interno dei loro territori e zone marittime di entrambi nei vari settori dell'economia per determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere più proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

Articolo 3
Disposizioni della Nazione più favorita

(1) Nessuna Parte Contraente sottoporrà nel suo territorio gli investimenti appartenenti interamente a cittadini o società dell'altra Parte Contraente ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o società o agli investimenti dei cittadini o delle società di un qualsiasi Paese terzo.

(2) Nessuna Parte Contraente sottoporrà nel suo territorio i cittadini o le società dell'altra Parte

Contraente, in relazione alla loro attività relativa agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o società, o ai cittadini o società di un qualsiasi Paese terzo.

(3) Il trattamento summenzionato non dovrà essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero scambio, Accordo Regionale o sub-regionale, Accordo economico internazionale multilaterale, o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed uno Stato terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

Articolo 4
Indennizzo per danni o perdite

(1) Gli investimenti dei cittadini o delle Società di ciascuna Parte Contraente godranno di una piena protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(2) I cittadini o le società di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o società per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento.

(3) I cittadini o le società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le questioni previste dal presente Articolo.

Articolo 5
Nazionalizzazione o espropriazione

(1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura

permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salve le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l' ordinanza emessa da un Tribunale competente.

(ii) Gli investimenti dell'uno o dell'altro Stato Contraente o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime dell'uno o dell'altro Stato Contraente, se non per un fine pubblico nell' interesse nazionale dello Stato controparte e contro un adeguato ed equo indennizzo in conformità alle procedure legali ed alla condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria e in conformità con le ordinarie procedure di legge.

(iii) Tale indennizzo sarà calcolato in conformità con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo è sorto sulla base del valore di mercato dell'investimento al momento in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione è stata annunciata o è divenuta di pubblico dominio.

Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di principi di equità tenendo conto *inter alia* del capitale investito, della svalutazione , del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e di altri fattori pertinenti. L'indennizzo includerà un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, dalla data della nazionalizzazione o dell'espropriazione fino alla data del pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e lo Stato ospite, il calcolo dell'indennizzo avverrà con riferimento alle procedure di soluzione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo sarà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

(iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata,secondo la legge vigente, nel suo

territorio e nelle zone marittime ed in cui l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga titoli, azioni, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso assicurerà - in base alle procedure legali - che un indennizzo adeguato ed equo sia ricevuto e che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sarà determinato in conformità con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo sorge sulla base del valore di mercato applicabile all'investimento al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia stata annunciata o sia divenuta di dominio pubblico. L'indennizzo dovrà includere un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.

2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo si applicheranno anche al profitto corrente da un investimento così come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6
Rimpatrio del capitale e del profitto.

(1) Ciascuno Stato contraente garantirà, senza indebiti ritardi e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in valuta convertibile di :

(a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interesse ed altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente;

(b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;

(c) fondi per il rimborso di prestiti;

(d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestato in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti nazionali.

(2) Senza voler limitare la natura generale dell'Articolo (3) del presente Accordo, gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di un qualsiasi terzo Stato.

Articolo 7
Surrogazione

Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non-commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato , la cui surrogazione non eccederà i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtù di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4),(5) e (6).

Articolo 8
Tassi di cambio

Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati in conformità con il tasso prevalente esistente in ciascuno Stato Contraente alla data nella quale il trasferimento è effettuato.

Articolo 9
Composizione delle controversie sugli investimenti

(1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, concernenti un investimento di questo investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato saranno, se possibile, composte amichevolmente.

(2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione,l'investitore interessato potrà questione potrà:

(a) sottoporre la disputa alla Corte competente dello Stato contraente per una decisione;

(b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformità con le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, e degli annessi Regolamenti aggiuntivi di esecuzione. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuerà in conformità alle disposizioni di arbitrato in materia della Commissione delle Nazioni Unite (UNCITRAL) sul diritto commerciale internazionale.

(3) Nessuno Stato Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato fintantoché le procedure non siano state concluse ed uno Stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale arbitrale.

Articolo 10
Composizione delle controversie tra Stati Contraenti

(1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso i canali diplomatici.

(2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti ne abbia informato per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta dell'uno o dell'altro degli Stati Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

(3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente:

Entro due mesi dalla ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Stato Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovrà agire in qualità di Presidente(qui di seguito denominato Presidente).Il Presidente dovrà essere

nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

(4) Se, entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo,una delle due Parti non avrà ancora designato il suo arbitro, o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, potrà essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse cittadino di uno degli Stati contraenti, o se gli è impossibile esercitare tale funzione, il Vice Presidente sarà invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice-Presidente sia un cittadino di uno degli Stati Contraenti, o non gli sia comunque possibile esercitare detta funzione,il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino dei due Stati Contraenti sarà invitato ad effettuare la nomina.

(5) Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Stato Contraente sosterrà i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali; il costo del Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinerà la propria procedura.

Articolo 11
Relazioni tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

Articolo 12
Applicazione di altre norme

(1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambi gli Stati Contraenti siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedirà a ciascuno dei due Stati Contraenti, o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli al proprio caso.

2) Qualora il trattamento da riservare da parte di uno Stato Contraente ad investitori dell'altro Stato Contraente, secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti, o altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti avrà notificato all'altro che i propri adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati espletati.

Articolo 14
Durata e scadenza

(1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di venti anni e continuerà a restare in vigore per altri corrispondenti periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.

(2) In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da (1) a (12) continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di quindici anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

Questo Accordo sostituisce il precedente avente lo stesso oggetto, firmato al Cairo il 29 Aprile 1975.

In fede di cio i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi ,hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede

In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

(Abdel Aziz Zahwy)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Mario Raffaelli)

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla promozione ed alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del detto Accordo.

Per specifici casi non considerati dal presente Accordo, entrambe le Parti concordano sulla possibilità di consultazioni bilaterali, qualora essenziali interessi di investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunita di fare ricorso ai principi o alle disposizioni del presente Accordo.

1. In relazione all'Articolo (3).

(a) A tutte le attività implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili e beni strumentali ed ogni operazione connessa sarà garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività connesse ad investimenti effettuati da cittadini dello Stato ospitante o dagli investitori di paesi terzi, qualunque sia quello più favorevole. Non ci sarà alcun impedimento al normale esercizio di tali attività, purchè esse siano svolte in conformità delle leggi e dei regolamenti del paese ospitante ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

(b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti saranno assicurate adeguate condizioni per lo svolgimento delle loro attività professionali.

(c) Gli Stati Contraenti faciliteranno,nel contesto dei loro ordinamenti giuridici nazionali, il rilascio dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente e connessi con

un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente.

2. In relazione all'Articolo 5:

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni provvedimento di esproprio, di nazionalizzazione o altre analoghe misure, come il congelamento di disponibilità finanziarie relative ad investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.

3. In relazione agli Articoli 4,5 e 6:

(a) il termine "senza indebito ritardo" quale richiamato dal disposto degli articoli 4,5 e 6 deve intendersi rispettato se il rimpatrio ha luogo entro i periodi di tempo normalmente richiesti dalle consuetudini finanziarie internazionali e, in ogni caso, non oltre i tre mesi.

(b) I redditi dei capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.

4. In relazione all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo (2) dell'Articolo 9 da doversi effettuare in conformità alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue:

(a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ogni Parte sceglierà un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato.

Se le nomine non saranno state effettuate entro il periodo di tempo sopramenzionato, ognuna delle due parti nella controversia potrà invitare il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare entro due mesi le nomine richieste.

(b) Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia e verrà da queste ultime eseguita in conformità con i rispettivi ordinamenti interni.

(c) Il lodo arbitrale verrà emesso in conformità con gli ordinamenti nazionali, ivi incluse le norme relative ai conflitti di leggi dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in conformità con le disposizioni del presente Accordo, nonchè con i principi generali di diritto internazionale riconosciuti ed osservati da entrambi gli Stati Contraenti.

(d) Ogni parte nella controversia sosterrà le spese relative al proprio arbitro ed al proprio legale nei procedimenti arbitrali. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte uguale dalle due parti nella controversia.

Redatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.
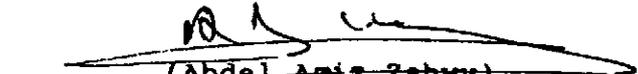
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO	PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
(Abdel Aziz Zahwy)	(Mario Raffaelli)

AGREEMENT

FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter collectively referred to as the Contracting States and each referred to as Contracting Party or Contracting State).

Desiring to create favourable conditions for greater economic co-operation between them, and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conductive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity in both Contracting States.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement

1) The term "investment" shall comprise every kind of asset invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or juridical person including the Government of a Contracting State, in the territory and maritime zones of the other Contracting State, in accordance with the laws and the regulations of that State. Without restricting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include:

(a) movable and immovable property as well as any other property rights _in rem_ such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;

b) shares, stocks and debentures of companies, or other rights or interests in such companies, and government issued securities;

c) claims to money, or to any performance having economic value associated with an investment;

d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs, and other industrial property rights, know-how, trade juridical rights and goodwill;

(e) any right conferred by law or contract, and any licences and permits pursuant to law, including the right to search for, extract, and exploit natural resources.

(2) The term "investor" shall mean any natural or juridical person, including the Government of a Contracting State who invests in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

(3) The term "natural person" shall mean, with respect to either Contracting State, a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

(4) The term "juridical person" shall mean, with respect to either Contracting State, any entity established in accordance with, and recognized as a juridical person by the law of the State: such as public institutions, corporations, foundations, private companies, firms, establishments and organisations, irrespective of whether their liabilities are limited or otherwise.

(5) The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, share dividends, royalties or fees.

(6) "Maritime zones" mean the marine and submarine zones over which the Contracting States exercise, under international law, sovereignty, sovereign rights and/or jurisdiction.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting State shall encourage investors of the other Contracting State to make investments in its territory and maritime zones, and in exercise of powers conferred by its laws, shall admit such investments.

(2) Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory and maritime zones of investors of the other Contracting State shall not in any way be subjected to, or impaired by, unreasonable or discriminatory measures.

(3) If necessary, the Contracting States shall periodically counsult between themselves concerning investment opportunities within the territories and maritime zones of each other in various sectors of the economy, to determine where investments from one Contracting State into the other may be most beneficial, in the interest of both Contracting States.

ARTICLE 3

Most Favoured Nation Provisions

(1) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments completely owned by nationals or companies of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments of its own nationals or companies or to investments of nationals or companies of any third Country.

2) Neither Contracting Party shall in its territory subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments, to treatment less favourable than it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third Country.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a Third State by either Contracting State based on the membership of that Contracting State in a Customs Union, Common Market, Free Trade zone, regional or sub-regional arrangement, economic multilateral international Agreement, or based on an Agreement concluded between that Contracting State and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 4

Compensation for Damage or Loss

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy full protection in the territory of the other Contracting Party.

2) Nationals or companies of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflict, or to other incidents considered as such by the international law, shall be accorded, treatment not less favourable by such other Contracting Party than that Party accords to its own nationals or companies, as regards indemnification or compensation.

3) Nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy most-favoured -nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in the present Article.

ARTICLE 5

Nationalization or Expropriation

(1) (i) Investments of either Contracting State, or any of its natural or juridical persons, shall not be subject to any measures limiting the right of ownership, possession, control, or enjoyment of these investments, whether permanent or temporary, except for the specific provisions of the laws in force and the order issued by a competent court.

(ii) Investments of either Contracting State or any of its natural or juridical persons shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation, in the territory and maritime zones of the either Contracting State, except for a public purpose in the national interest of that State, for adequate and fair compensation, according to legal procedures and on condition that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with due process of law.

(iii) Such compensation shall be computed in accordance with the legal procedures in force in the Contracting State in which the right to compensations arises on the basis of the market value applicable to the investment immediately at the moment when the nationalization or expropriation was announced or became publicly known.

Where the market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account, inter alia, the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, goodwill and other relevant factors. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest, from the date of nationalization or expropriation until the date of payment. The determination of the compensation in the absence of agreement being reached between the investors and the host State, shall be referred to the settlement procedures in accordance with Article 9 of this Agreement. The compensation finally determined shall be promptly paid and allowed to be repatriated.

(IV) Where a Contracting State nationalizes or expropriates the investment of a juridical person which is established or licenced, under the law in force, in its territory and maritime zones, and in which the other Contracting State or any of its natural or juridical persons owns shares, stocks, debentures or other rights or interests, it shall- according to legal procedures - ensure that adequate and fair compensation is received and allowed to be repatriated. Such compensation shall be determined in accordance with the legal procedures in force in the Contracting State in which the right to compensations arises on the basis of the market value applicable to the investment immediately at the moment when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest from the date of nationalization or expropriation until the date of payment.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to the current income from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.

ARTICLE 6

Repatriation of Capital and Returns

(1) Each Contracting State shall guarantee, withouth undue delay and after the performance of all fiscal obligations the transfer in any convertible currency of:

(a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interest and other current income, accruing from any investment by an investor of the other Contracting State;

(b) the proceeds accruing from the total or partial sale or total or partial liquidation of any investment made by an investor of the Contracting State;

(c) funds in repayment of borrowings;

(d) the earnings of nationals of the other Contracting State deriving from their work and service in connection with an investment in its territory and maritime zones, in accordance with its national laws and regulations.

(2) Without restricting the generality of Article (3) of this Agreement, the Contracting States undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any Third State.

ARTICLE 7

Subrogation

In case one Contracting State has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory and maritime zones of the other Contracting State, and has made payment to such investor under said guarantee, the other Contracting State shall recognize the transfer of the right of such investor to the first mentioned Contracting State, and the subrogation of that State shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting State by virtue of such subrogation Articles (4), (5) and (6), shall apply respectively.

ARTICLE 8

Exchange Rates

For the purposes of this Agreement, the exchange rates shall be determined according the prevailing rate existing in each Contracting State at the date the transfer is made.

ARTICLE 9

Settlement of Investment Disputes

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalizations or similar measures, between one Contracting State and an investor of the other Contracting State concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting State shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may:

a)submit the dispute to the competent court of the Contracting State for decision;

(b) initiate proceedings for conciliation or arbitration, in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18th March, 1965, and the Additional Facility Rules thereof. In the event of neither of these procedures being applicable, the arbitration shall take place in accordance with the United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules of 1976 (UNCITRAL).

3) Neither Contracting State shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting State has failed to abide by, or to comply with, the award rendered by the Arbitral Tribunal.

ARTICLE 10

Settlement of Disputes between Contracting States

(1) Disputes between the Contracting States concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both States through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting State

informs in writing the other State, they shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

(3) The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way. Within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting State shall appoint one member of the Tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereinafter referred to as the Chairman).
The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If, within the periods specified in paragraph (3) of this Article, either Party shall not have appointed its arbitror of the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting State, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting State, or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority, who is not a national of either Contracting State, shall be invited to make the appointment.

(5) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting State shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting States. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 11

Relations between Contracting States

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting States.

ARTICLE 12

Application of Other Rules

(1) Where a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting States are Parties, or general international law, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting State, or any of its natural or juridical persons who owns investments in the territory and maritime zones of the other Contracting State, from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

(2) If the treatment to be accorded by one Contracting State to investors of the other Contracting State, in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts, is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 13

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting State notifies the other that its constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

ARTICLE 14

Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a period of twenty years, and shall continue in force thereafter for another similar period, or periods, unless denounced in writing by either Contracting State one year before its expiration.

(2) In respect to investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles (1) to (12) shall continue to be effective for a

further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement.

This Agreement replaces the previous one on the same subject signed in Cairo on April 29th, 1975.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Cairo on 2nd March 1989, in duplicate, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.
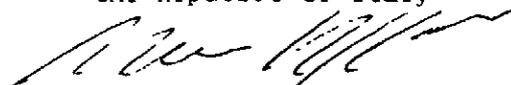
For the Government of
the Republic of Italy
(Mario Raffaelli)

For the Government of
the Arab Republic of Egypt
(Abdel Aziz Zahwy)

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt concerning the Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions, which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

For individual cases beyond the aim of the present Agreement, both Parties agree on the possibility of bilateral consultations, when predominant interests by investors of one of the Contracting States suggest the opportunity of applying the principles or the provisions of the present Agreement.

1. **With respect to Article (3)**:

(a) All activities involving the purchase, sale, and transport of raw and secondary materials, energy, fuels, and means of production, and operations of all types shall be accorded treatment not less favourable than that accorded to the investment-related activities carried out by the nationals of the host State, or third-State investors, whichever is the most favourable. There shall be no impediment to the normal exercise of such activities, provided they are carried out in accordance with the laws and regulations of the host State, and in observance of the provisions of this Agreement.

(b) Nationals authorized to work in the territory and maritime zones of one of the Contracting States shall be accorded the appropriate support for the exercise of their professional activities.

(c) The Contracting States shall facilitate in the light of their domestic laws the issuance of entry visas and authorizations pertaining to the stay, work, and travel of the nationals of one Contracting State pursuant to an investment in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

2. With respect to Article (5):

The provisions of this Article shall apply to any measure of expropriation, nationalization, or other similar measures, such as freezing of assets concerning investments made by investors of the other Contracting State.

3. With respect to Articles (4), (5) and (6):

(a) The term "without undue delay", within the meaning of Articles (4), (5) and (6), is deemed to be fulfilled if a repatriation is made within such period as is normally required according to international financial custom and not later, in any case, than three months.

(b) Invested returns shall enjoy the same facilities and protection as the original investment.

(c) The Contracting States agree that the eventual procedures mentioned in paragraph (4) of Article (6) shall be implemented in good faith and that the restriction period shall, however, be strictly limited to the time necessary to meet situations of fundamental economic disequilibrium.

4. With respect to Article (9):

Regarding the arbitration under paragraph (2) of Article (9) which is to be conducted in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the Arbitral Tribunal shall be established as follows:

a) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall select an arbitrator. These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a Chairman, who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting States. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the parties to the dispute informed the other of its intention to submit the dispute to arbitration.
If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Chairman of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce to make the required appointment within two months.

b) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both parties to the dispute in accordance with their domestic laws.

c) The Arbitral Award shall be made in accordance with the domestic laws, including the rules of conflict of the Contracting State which accepts investments, and in accordance with the provisions of this Agreement, as well as with the principles of international law generally recognized and adopted by both Contracting States.

d) Each party to the dispute shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitration proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs of the Arbitral Tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

Done in Cairo on 2nd March, 1989, in duplicate, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergency, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy

(Mario Raffaelli)

For the Government
of the Arab Republic of Egypt
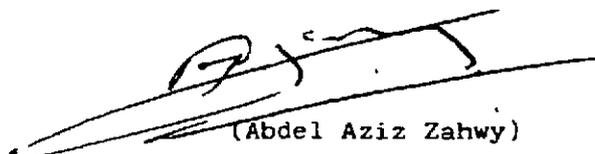
(Abdel Aziz Zahwy)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 689):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 689/*A* - relatore sen. GANGI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3015):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione l'11 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1993 (atto n. 3015/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0207

LEGGE 8 marzo 1994, n. **202.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E L'ALGERIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e siano competitive sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I COPRODUZIONE

ART. 1

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 M/m, o di proporzionale lunghezza se di altri formati, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori algerini conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base a un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato dalle competenti Autorità dei rispettivi Paesi: per la Repubblica Italiana il Ministero del Turismo e dello Spettacolo - Direzione Generale dello Spettacolo; per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare, il Ministero dell'Informazione e della Cultura, Direzione della promozione delle attività audiovisive.

ART. 2

I film realizzati in coproduzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare verranno considerati come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi purchè realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonchè i requisiti stabiliti dalle norme di procedura di cui al successivo art. 15.

I film di coproduzione devono altresì essere realizzati da imprese che posseggono una adeguata organizzazione tecnica e finanziaria e una esperienza professionale riconosciuta dalle Autorità nazionali secondo le rispettive normative interne.

ART. 3

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente Accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Gli elementi di realizzazione dell'opera, dovranno essere trasmessi alle competenti Amministrazioni di ciascun Paese.

ART. 4

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 20% al 80%.

Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana la stessa non potrà essere inferiore al 30%.

Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.

ART. 5

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o algerina o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio di lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le Autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese

E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

ART. 6

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo quando la sceneggiatura esiga il ricorso ad ambienti non esistenti nei due Paesi.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Ciascun produttore è comproprietario di un negativo originale (immagine e suono), qualunque sia il luogo dove il negativo è depositato.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, o un negativo e un internegativo.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi.

La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese, verrà effettuata nei rispettivi laboratori.

ART. 7

Nei limiti del possibile vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle Autorità dei due Paesi.

ART. 8

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti Autorità dei due Paesi.

ART. 9

Le esportazioni di film di coproduzione saranno concordate fra i contraenti ed effettuate di preferenza dal Paese la cui partecipazione finanziaria sia maggioritaria.

ART. 10

Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario pe l'approntamento della versione nel Paese minoritario.

ART. 11

Sarà esaminata con particolàre interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione, in conformità alle leggi in vigore nei Paesi rispettivi.

ART. 12

I titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-algerina "o" coproduzione algero-italiana".

I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista, salvo

disposizioni diverse concordate fra le due parti e approvate dalle Autorità competenti.

ART. 13

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente Accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonchè per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.
Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza degli accordi vigenti tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

II INTERCAMBIO

ART. 14

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.
Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.
I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15

Le Autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Le stesse Autorità concordano le norme di procedura per l'esecuzione del presente accordo.

Tali norme verranno formalizzate mediante intese tecniche tra le stesse.

ART. 16

Le Parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive Autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo.

La Commissione ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'Accordo.

La Commissione Mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'Accordo.

La Commissione Mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia o in Algeria.

ART. 17

Ciascuna Parte contraente notificherà l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dal proprio ordinamento. L'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

ART. 18

Il presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.
La denuncia non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo sorti anteriormente alla data della stessa.

Fatto a Roma, il 26 Aprile 1989 in duplice esemplare, nelle lingue italiana e araba ambedue i testi facenti ugualmente fede, con traduzione francese come testo di riferimento e del pari facente fede tra le parti.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
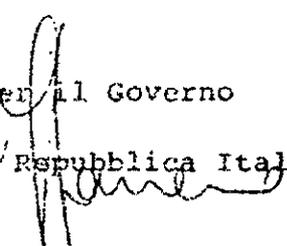
Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare
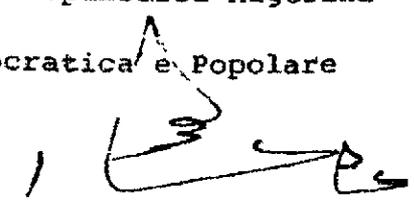
TRADUZIONE FRANCESE

ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ENTRE: LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire mûs par la volonté de faciliter la production en commun d'oeuvres qui, par leur qualité artistique et technique contribuent au développement des relations culturelles et commerciales entre les deux pays et qui soient compétitives tant sur leurs territoires nationaux respectifs que dans les autres pays, sont convenus de ce qui suit:

1 - COPRODUCTION

ARTICLE 1

Dans le cadre de cet accord, il faut entendre par film en coproduction un film d'une longüeur supérieure à 1600 mètres pour les longs métrages, et non inférieure à 290 métres, pour les courts métrages dans le format 35 mm, ou de longueur proportionnelle pour les autres formats, réalisé par un ou plusieurs producteurs Italiens avec un ou plusieurs producteurs Algériens conformément aux règles visées aux articles de cet accord, sur la base d'un contrat stipulé entre les coproducteurs et dûment approuvé par les autorités competentes des deux pays: pour la République Italienne, le Ministère du Tourisme et du Spectacle Direction Générale du Spectacle, pour la République Algérienne Démocratique et Populaire le Ministère de l'Information et de la Culture - Direction de la Promotion des Activitèes Audiovisuelles.

ARTICLE 2

Les films réalisés en coproduction entre la République Italienne, et la République Algérienne Démocratique et Populaire seront considérés comme étant nationaux par les autorités compétentes des deux pays à condition qu'il soient réalisés selon les dispositions de loi en vigueur dans les deux pays. Ils bénéficient des avantages accordés aux films nationaux par les lois deja en vigueur ou pouvant être promulguées dans chaque pays coproducteur.

Chaque partenaire bénéficie des avantages accordés par son propre pays. Pour être admis aux bénéfices de cet accord les coproducteurs doivent posséder toutes les qualités requises par les lois nationales afin d'avoir accés aux avantages prévus en faveur de la production cinématographique nationale, aussi bien que les conditions établies par les régles de procédure prévus par l'article 15.

Les films en coproduction doivent être réalisés par des entreprises possédant une organisation technique et financière adéquate ainsi qu'une expérience professionnelle reconnue par les autorités nationales selon les réglements intérieurs respectifs.

ARTICLE 3

Les demandes d'admission pour le bénéfice du présent accord transmises par les sociétés productrices doivent être rédigées conformément aux dispositions fixées par les règles de procédure.
Les éléments de réalisation de l'oeuvre devront être transmis aux administrations compétentes de chaque pays.

ARTICLE 4

Dans la production des films la proportion des apports respectifs des coproducteurs de chaque pays peut varier entre 20% et 80%. En ce qui concerne la participation minoritaire de la partie Italienne cette proportion ne pourra être inférieure à 30%. Les 30% de la quote-part minoritaire doivent être utilisés dans le pays du coproducteur minoritaire.
Lá contribution de chaque coproducteur doit comprendre la participation financière, artistique et technique des citoyens de son propre pays, sauf ce qui est prévu par l'article 5.

La participation artistique et technique doit être équilibrée, par rapport à la participation financière du coproducteur et soumise à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.

Chaque film en coproduction doit être réalisé par un metteur en scène ayant la nationalité d'un des deux pays coproducteurs.

ARTICLE 5

Les films doivent être réalisés par des auteurs, techniciens et interprètes ayant la nationalité Italienne ou Algérienne ou résidant dans un des deux pays depuis au moins trois ans avant le début du tournage du film, en harmonie avec les lois nationales respectives.

Compte tenu des exigences du film, et après accord préalable entre les autorités des deux pays, la participation d'interprètes, auteurs et techniciens qualifiés non résidants, ayant la nationalité de pays tiers peut être autorisée.

L'emploi d'interprètes étrangers en cas d'exigences génotypiques peut être également permis.

ARTICLE 6

Le tournage du film doit être effectué dans le territoire d'une des deux parties contractantes sauf lorsque le scénario exige le recours à des décors n'existant dans aucun des deux pays.

Le tournage d'intérieurs doit s'effectuer de préférence dans le pays coproducteur majoritaire.
Les coproducteurs sont copropriétaires du négatif original image et son quelque soit le lieu où le négatif est déposé.

Pour chaque film on confectionnera un négatif et un contre type, ou bien un négatif et un internégatif.

En principe le développement du négatif sera effectué dans les laboratoires d'un des deux pays. Le tirage des copies destinées à l'exploitation dans chaque pays sera effectué auprés des laboratoires respectifs.

ARTICLE 7

Dans les limites du possible il conviendra de sauvegarder un équilibre général dans les rapports de coproduction, ce qui fera l'objet d'une vérification périodique par les autorités des deux pays.

ARTICLE 8

La répartition des profits provenants de toute forme d'utilisation de l'oeuvre doit en principe s'effectuer au prorata de la participation financière des coproducteurs au coùt de production du film et doit être approuvée par les autorités compétentes des deux pays.

ARTICLE 9

Après accord entre les coproducteurs les exportations des films e coproduction seront effectuées de préférence par le pays dont la participation financiére est majoritaire.

ARTICLE 10

Le coproducteur minoritaire doit transférer au coproducteur majoritaire le solde de sa quote-part financière, dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison de l'ensemble du matériel nécessaire pour la confection de la version propre au pays minoritaire.

ARTICLE 11

Un intérêt particulier sera accordé a la réalisation des films de haute valeur artistique et financière entre les entreprises productrices des deux parties contractantes et les sociétés des pays tiers auxquels l'une et l'autre sont respectivement liées par des accords de coproduction, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays.

ARTICLE 12

Les génériques des films en coproduction doivent indiquer, dans un carton séparé aussi bien les sociétés productrices que la mention "coproduction Italo-Algérienne " ou " coproduction Algéro-Italienne".
Les films seront présentés aux festivals internationaux par le pays ayant la participation financière majoritaire ou auquel appartient le réalisateur sauf disposition différente prise par les coproducteurs et approuvée par les autorités compétentes des deux pays.

ARTICLE 13

Toutes les facilités seront accordées à la circulation et au séjour du personnel artistique et technique employé dans les films réalisés en coproduction aux termes de cet accord, ainsi qu'à l'importation et à l'exportation dans les deux pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films sus-mentionnés aussi bien qu'au transfert de devises concernant le payement du matériel et des services, suivant les règlements en vigueur en la matière entre les deux pays.
Les facilités sus-mentionnées sont accordées conformément aux accords existants entre les deux pays et, à défaut, aux lois intérieures de chaque pays.

II - ECHANGES

ARTICLE 14

Dans le cadre des lois en vigueur, la vente, l'importation, l'exportation et l'exploitation des films déclarés nationaux ne seront soumises à aucune restriction des deux parties.

Chacun des contractants favorisera et encouragera dans son propre territoire la diffusion du film reconnu national dans l'autre pays.

Les transferts des bénéfices provenant de la vente et de l'exploitation des films seront effectués en application des règles du contrat de coproduction conformément aux règlements en vigueur dans chaque pays.

III - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15

Les autorités compétentes des deux pays échangeront les informations à caractère technique et financier concernant la coproduction, l'échange de film et, de manière générale toute information ayant trait aux relations cinématographiques entre les deux pays.

Les mêmes autorités fixeront conjointement les règles de procédure pour l'exécution de cet accord. Ces règles seront formalisées par des ententes techniques entre les autorités respectives.

ARTICLE 16

Les parties contractantes conviennent de créer une commission mixte, présidée par les fonctionnaires responsables du secteur cinématographique de chaque pays, assistés par des experts et fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette commission sera chargée d'examiner les conditions d'application du présent accord.

La commission oeuvrera dans le but de résoudre, dans un esprit de collaboration réciproque, les difficultés pouvant surgir et proposera aux autorités compétentes des deux pays les modifications qu'elle jugera convenable d'apporter à l'accord.
La commission mixte à en outre pour tâche de proposer des modifications aux règles de procédure afférentes à l'exécution du présent accord.

La commission mixte se réunira périodiquement, alternativement en Italie et en Algérie.

ARTICLE 17

Chacune des parties contractantes se chargera de notifier l'exécution des procédures constitutionnelles requises par sa propre législation.

L'accord entrera en vigueur à partir de la date de réception de la dernière notification.

ARTICLE 18

L'accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par périodes successives de deux ans par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance.

La dénonciation ne portera aucun préjudice sur les droits et les devoirs découlant du present accord existant antérieurement à la date de la dénonciation même.

Fait à Rome, le 26 Avril 1989 en double exemplaire, dans les langues Italienne et Arabe, les deux textes également foi, la traduction francaise servant de document de référence et de même faisant foi entre les parties.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 825):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 2 dicembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3023):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione l'11 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1993 (atto n. 3023/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0208

LEGGE 8 marzo 1994, n. **203.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TESTO DELLA CONVENZIONE

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Réaffirmant leur attachement au caractère universel et indivisible des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondés sur la dignité de tous les êtres humains;

Vu les articles 10, 11, 16 et 60 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Considérant que la résidence d'étrangers sur le territoire national est désormais une caractéristique permanente des sociétés européennes;

Considérant que les résidents étrangers sont, au niveau local, généralement soumis aux mêmes devoirs que les citoyens;

Conscients de la participation active des résidents étrangers à la vie et au développement de la prospérité de la collectivité locale, et convaincus de la nécessité d'améliorer leur intégration dans la communauté locale, notamment par l'accroissement des possibilités de participation aux affaires publiques locales,

Sont convenus de ce qui suit:

Partie I

Article 1

1 Chaque Partie applique les dispositions des chapitres A, B et C.

Toutefois, tout Etat contractant peut déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il se réserve de ne pas appliquer les dispositions du chapitre B ou du chapitre C, ou des deux chapitres.

2 Chaque Partie qui a déclaré qu'elle appliquera un ou deux chapitres seulement peut, à tout autre moment par la suite, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte d'appliquer les dispositions du ou des chapitres qu'elle n'avait pas acceptés au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, l'expression «résidents étrangers» désigne les personnes qui ne sont pas ressortissants de l'Etat en question et qui résident légalement sur son territoire.

Chapitre A — Liberté d'expression, de réunion et d'association

Article 3

Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, à garantir aux résidents etrangers, aux mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants:

a le droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques et sans considérations de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisation;

b le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de leurs intérêts. En particulier, le droit à la liberté d'association implique le droit pour les résidents etrangers de créer leurs propres associations locales aux fins d'assistance mutuelle, de conservation et d'expression de leur identité culturelle ou de défense de leurs intérêts par rapport aux questions relevant de la collectivité locale, ainsi que le droit d'adhérer à toute association.

Article 4

Chaque Partie fait en sorte que des efforts sérieux soient faits pour associer les résidents étrangers aux enquêtes publiques, aux procédures de planification et aux autres processus de consultation sur les questions locales.

Chapitre B — Organismes consultatifs pour représenter les résidents étrangers au niveau local

Article 5

Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1:

a a veiller à ce qu'aucun obstacle juridique ou d'autre nature n'empêche les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers de créer des organismes consultatifs ou de prendre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel afin:

i d'assurer la liaison entre elles-mêmes et ces résidents,

ii d'offrir un forum pour la discussion et la formulation des opinions, des souhaits et des preoccupations des résidents étrangers quant aux questions de la vie politique locale qui les touchent particulièrement, y compris les activités et responsabilités de la collectivité locale concernée, et

iii de promouvoir leur intégration générale dans la vie de la collectivité;

b à encourager et faciliter la création de tels organismes consultatifs ou la mise en œuvre d'autres dispositions appropriées sur le plan institutionnel pour la représentation des résidents étrangers par les collectivités locales ayant sur leur territoire un nombre significatif de résidents étrangers.

2 Chaque Partie veille à ce que les représentants des résidents étrangers participant aux organismes consultatifs ou aux autres dispositifs d'ordre institutionnel visés au paragraphe 1 puissent être élus par les résidents étrangers de la collectivité locale ou nommés par les différentes associations de résidents étrangers.

Chapitre C — Droit de vote aux élections locales

Article 6

1 Chaque Partie s'engage, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales à tout résident étranger, pourvu que celui-ci remplisse les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux citoyens et, en outre, ait résidé légalement et habituellement dans l'Etat en question pendant les cinq ans précédant les élections.

2 Un Etat contractant peut cependant déclarer, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il entend limiter l'application du paragraphe 1 au seul droit de vote.

Article 7

Chaque Partie peut, unilatéralement ou dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, stipuler que les conditions de résidence spécifiées à l'article 6 sont satisfaites par une période de résidence plus courte

Partie II

Article 8

Chaque Partie fait en sorte que des informations soient disponibles pour les résidents étrangers en ce qui concerne leurs droits et obligations dans le cadre de la vie publique locale.

Article 9

1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, les droits accordés aux résidents étrangers conformément à la partie I peuvent être soumis à des restrictions supplémentaires, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations de la Partie découlant du droit international.

2 Le droit reconnu par l'article 3.a comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis a certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures necessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

3 Le droit reconnu par l'article 3.b ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4 Toute mesure prise en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties. Cette même procédure s'applique egalement lorsque de telles mesures sont abrogées.

5 Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou a tout autre traité auquel elle est partie.

Article 10

Chaque Partie informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de toute disposition législative ou autre mesure adoptée par les autorités compétentes sur son territoire ayant trait aux engagements qu'elle a souscrits selon les termes de la présente Convention.

Partie III

Article 11

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 12

1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une periode de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions de l'article 11.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une periode de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 13

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et a l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14

Les engagements souscrits ultérieurement par les Parties à la Convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2, seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de reception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 15

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de chaque Partie. Toutefois, chaque Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner les catégories de collectivités territoriales auxquelles il entend limiter le champ d'application ou qu'il entend exclure du champ d'application de la Convention.

Article 16

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de reception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois apres la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, outre celle mentionnee a l'article 1, paragraphe 1.

Article 18

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois apres la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 19

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12, 13 et 16;

d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2;

e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 9, paragraphe 4;

f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 5 février 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI STRANIERI ALLA VITA PUBBLICA A LIVELLO LOCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa é di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esser umani;

Visti gli articoli 10,11,16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee;

Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale, e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Articolo 1

1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A,B e C.

Tuttavia ogni Stato contraente può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione,che si riserva di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.

2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due capitoli solamente può in ogni altro successivo

momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica,di accettazione,di approvazione o di adesione.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

Capitolo A - Libertà di espressione, di riunione e di associazione

Articolo 3

Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

a. il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorità pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio -trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione;

b. il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca , di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonché il diritto di aderire ad ogni associazione.

Articolo 4

Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche,alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali.

Capitolo B - Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

Articolo 5

1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1:

a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:

i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;

ii) fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;

iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;

b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

Capitolo C - Diritto di voto alle elezioni locali

Articolo 6

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

2. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

Articolo 7

Ciascuna Parte puo, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'articolo 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza piu breve.

Parte II

Articolo 8

Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'ambito della vita pubblica locale.

Articolo 9

1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.

2. Il diritto ammesso dall'articolo 3.a che comporta doveri e responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrità pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della riputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Il diritto ammesso dall'articolo 3.b può essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della la prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario

Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sara interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui é Parte.

Articolo 10

Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.

PARTE III

Articolo 11

La presente Convenzione e aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 11.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumenti di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettività territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

Articolo 16

1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato puo in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà luogo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale .

Articolo 17

Nessuna riserva é ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'articolo 1 paragrafo 1.

Articolo 18

1. Ogni parte può in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c.ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità ai suoi articoli 12, 13 e 16;

d.ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2;

e.ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 4;

f.ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1004):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 24 febbraio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3027):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 28 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 22 novembre 1993 (atto n. 3027/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0209

LEGGE 8 marzo 1994, n. **204**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, in seguito denominati "le Parti",

- manifestando il proprio desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Paesi;

- riconoscendo la coincidenza di interessi esistente tra le due Nazioni, e la loro stretta adesione ai principi di autodeterminazione dei popoli, di non intervento, di soluzione pacifica delle controversie, di non uso della forza nelle relazioni internazionali, di uguaglianza giuridica degli Stati e di cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali;

- tenendo in considerazione i differenti livelli di sviluppo esistenti tra Italia e Messico;

- esprimendo la propria ferma intenzione di consolidare tali relazioni imprimendo loro un impulso decisivo, partendo da una nuova dimensione della cooperazione, attraverso progetti specifici nei settori di interesse comune;

- nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisce alla stabilità politica e sociale, a rafforzare

le istituzioni democratiche e a conseguire un più alto tenore di vita;

- riconoscendo che la collaborazione imprenditoriale, la formazione di imprese miste, e lo sviluppo dei flussi commerciali e degli investimenti, rappresentano un fattore vitale per il consolidamento di detta crescita;

- tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni tra il Messico e la Comunità Europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione tra i due Paesi;

- tenendo conto del processo di riforma, di modernizzazione economica e dei programmi avviati dal Governo messicano per combattere la povertà estrema;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
MECCANISMI

ARTICOLO 1

Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalità stabilite nel presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 2

Le Parti concordano di costituire la Commissione binazionale Italia-Messico. Essa sarà l'organo ed il foro negoziale ove verranno definite le linee generali e le azioni specifiche di collaborazione bilaterale, specificatamente nei settori stabiliti all'Art. 1. La Commissione avrà, fra le altre, le seguenti funzioni:

- identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco;

- coordinare e supervisionare l'attività delle sottocommissioni che verranno istituite sulla base del presente Accordo e dei Protocolli che si alleghino;

- sorvegliare e valutare l'applicazione generale del presente Accordo Quadro.

La commissione binazionale sarà coordinata per la parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri e per la parte messicana dalla Segreteria delle Relazioni Estere e si riunirà almeno una volta all'anno in date e luoghi concordati per via diplomatica.

La predetta Commissione sarà presieduta alternativamente da un alto funzionario degli indicati Dicasteri dei due Paesi e sarà formata da rappresentanti dei

Dicasteri competenti, come il Ministero del Commercio con l'Estero e del Tesoro, da parte italiana, e delle Segreterie del Commercio e dello Sviluppo Industriale, e delle Finanze e Credito Pubblico, da parte messicana, oltre ad altre istituzioni competenti.

Faranno inoltre parte di tale Commissione gli Ambasciatori di entrambi i Paesi accreditati presso i rispettivi Governi.

ARTICOLO 3

Le Commissioni miste, previste da accordi vigenti o da Protocolli che si alleghino al presente Accordo Quadro, svolgeranno funzioni consultive e di decisione settoriale, secondo le modalità adottate dalla Commissione binazionale, con lo scopo di stabilire un coordinamento organico e una corretta supervisione della collaborazione fra Italia e Messico.

ARTICOLO 4

Le Parti avranno facoltà di decidere sui meccanismi, gli strumenti e le formule di cooperazione settoriale che riterranno adeguate ai fini di uno sviluppo ottimale e dell'approfondimento della cooperazione bilaterale, che siano conformi alle norme internazionali relative, e sui quali avranno luogo consultazioni con i rispettivi Dicasteri degli Affari Esteri.

CAPITOLO II

COOPERAZIONE POLITICA

ARTICOLO 5

Ai fini di una cooperazione politica, le Parti decidono di svolgere le seguenti attività:

- incontri fra Capi di Stato e di Governo allo scopo di rafforzare il dialogo tra i due Paesi;
- consultazioni politiche ad alto livello, al fine di armonizzare le posizioni di entrambi i Paesi in materia di difesa e di promozione dei loro legittimi interessi;
- riunioni di funzionari dei rispettivi Dicasteri degli Esteri, sia nell'ambito dei meccanismi bilaterali che dei fori multilaterali;
- analisi dei principali problemi bilaterali e internazionali di interesse reciproco, con particolare riferimento, fra gli altri temi, al dialogo politico tra la Comunità Europea e l'America Latina, conformemente alle disposizioni stabilite nella "Dichiarazione di Roma" del 20 dicembre 1990;
- ricerca di soluzioni negoziate e durevoli per i conflitti regionali che interessano entrambe le Parti.

CAPITOLO III

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 6

Le Parti adotteranno le misure necessarie per consolidare le relazioni economiche bilaterali, soprattutto in

materia di investimenti, commercio, trasferimento di tecnologie e finanziamenti.

Particolare attenzione verrà dedicata ai seguenti settori della cooperazione economica: industria, agricoltura, pesca, energia, turismo, trasporti, telecomunicazioni e informatica, industria mineraria e servizi.

Verrà approfondita la cooperazione nel settore industriale, ponendo inizialmente enfasi sui seguenti campi, senza peraltro ulteriori esclusioni: siderurgia, metalmeccanica e macchinari per l'automazione dei processi produttivi, automobili e parti di ricambio, petrolchimica, legname e mobili, marmo, abbigliamento e tessili, pellami, calzature e accessori, agroalimentare e ceramica.

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 7

Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria è uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. E per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorità finanziarie, attraverso le seguenti modalità:

- la parte italiana esaminerà la possibilità di porre in essere appropriati strumenti finanziari per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani;
- la parte italiana segnalerà agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte messicana, per i quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione;

- le parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi;
- le Parti effettueranno scambi di esperti per fornire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato;
- le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico-metodologiche e finanziarie, nonchè di esperienze nei settori di interesse reciproco, anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.

ARTICOLO 8

Al fine di facilitare la costituzione di imprese miste, e considerati gli obiettivi di cooperazione economica, le Parti hanno concordato di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. Esso pur conservando validità giuridica autonoma, costituirà parte integrante del presente Accordo Quadro. Le Parti inoltre faciliteranno lo scambio di informazioni in materia.

PROMOZIONE DGLI SCAMBI BILATERALI

ARTICOLO 9

Al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali e di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo Quadro, entrambe le Parti adotteranno le misure necessarie per

agevolare la partecipazione delle loro esportazioni nei rispettivi mercati, rispettando gli impegni internazionali vigenti e le norme ed i principi del GATT. A tal fine terranno in conto quanto previsto dagli articoli 12 e 13 e nell'annesso II dell'Accordo Quadro di Collaborazione tra la CEE e gli Stati Uniti Messicani.

ARTICOLO 10

Le due Parti concordano di stabilire un meccanismo di consultazione, con procedure definite tra il Ministero del Commercio con l'Estero, per la parte italiana, e la Segreteria per il Commercio e lo Sviluppo Industriale per la parte messicana.

Tale meccanismo sarà utilizzato per esaminare misure di collaborazione comprensive degli aspetti promozionali, nonchè la problematica derivante da detta collaborazione, nell'ottica di superare anche eventuali divergenze nel minore tempo possibile.

ARTICOLO 11

Nel quadro del meccanismo di consultazione di cui all'articolo 10, le Parti concordano di procedere allo scambio periodico di statistiche economiche.

Le Autorità competenti si scambieranno inoltre, con la necessaria regolarità, le informazioni riguardanti le rispettive normative industriali, commerciali, sanitarie e di altro tipo, allo scopo di facilitare lo scambio di beni e servizi.

ARTICOLO 12

Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere la costituzione di imprese miste di commercio estero, che contribuiscano ad incrementare l'interscambio bilaterale. Pertanto, con l'obiettivo di avviare progetti comuni, esse si impegnano, attraverso il meccanismo di consultazione di cui all'Articolo 10, a scambiarsi esperienze sui rispettivi programmi promozionali e sul funzionamento dei consorzi di esportazione che operano in Italia.

ARTICOLO 13

L'Italia ed il Messico collaboreranno, attraverso il Ministero del Commercio con l'Estero, per parte italiana, e la Segreteria del Commercio Estero e lo Sviluppo Industriale, per parte messicana, nonchè tramite altre istituzioni di commercio estero, nell'allestimento di eventi promozionali, quali riunioni fra imprenditori, missioni, fiere ed esposizioni commerciali e industriali, seminari, colloqui e visite reciproche. Le Parti collaboreranno altresì, attraverso ricerche di mercato, all'identificazione di prodotti potenzialmente esportabili.

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 14

L'Italia ed il Messico collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento fra entrambi i Paesi.

Ritengono all'uopo prioritaria una maggiore partecipazione di capitale italiano, sia pubblico che privato, alla modernizzazione economica del Messico, soprattutto nella ristrutturazione produttiva e industriale del Paese e nella privatizzazione delle imprese pubbliche messicane.

In tale contesto, nell'ambito delle proprie competenze e conformemente ai rispettivi indirizzi politici, normative e regolamenti, le Parti si impegnano e studiare la possibilità di porre in essere azioni e meccanismi volti a migliorare le condizioni per tali investimenti, osservando gli orientamenti del paragrafo 38 della Dichiarazione di Roma in merito alle relazioni fra la Comunità Europea e i suoi Stati membri e i Paesi del Gruppo di Rio.

ARTICOLO 15

Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe le Parti promuoveranno la creazione di imprese messicane con partecipazione di capitale italiano, che contemplino un adeguato apporto tecnologico da parte del socio italiano.

Per tale scopo, la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale del Messico metterà periodicamente a disposizione del Governo Italiano un elenco di imprese messicane interessate ad effettuare investimenti congiunti con imprese italiane e di progetti che possano essere presi in considerazione dagli investitori italiani.

La parte italiana esaminerà la possibilità di promuovere investimenti in Messico utilizzando i meccanismi previsti dalla normativa italiana.

ARTICOLO 16

Mediante priorità stabilite di comune accordo, le Parti si impegneranno ad identificare e finanziare progetti produttivi , incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, sia tramite la creazione di imprese miste che attraverso altre forme di investimento.

Ai fini della concessione dei crediti le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgono di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi.

ARTICOLO 17

Le parti auspicano lo sviluppo della partecipazione italiana in progetti di investimento e l'ampliamento della collaborazione nel settore della piccola e media impresa.

A tal fine,le Parti favoriranno schemi di promozione per l'istituzione di piccole e medie imprese a capitale congiunto dei rispettivi Paesi, dando risalto ai settori orientati all'esportazione ed all'incorporazione di tecnologia avanzata ed al disegno.

Verrà conferito evidente risalto alla piccola e media impresa nella organizzazione di imprese commerciali, nei subappalti e nelle forniture a imprese esportatrici e nell'industria cosiddetta "maquilladora".

COOPERAZIONE INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ARTICOLO 18

Entrambe le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si impegnano a promuovere la cooperazione nell'indicato settore. Fra i vari aspetti, tale cooperazione sarà diretta a fornire slancio a progetti congiunti di sviluppo tecnologico, alla promozione del trasferimento di tecnologie, all'interscambio di informazioni in materia di tecnologia e alla promozione di progetti di investimenti congiunti contenenti nuove tecnologie.

ARTICOLO 19

Entrambe le Parti concordano nel conferire impulso ai legami tra organizzazioni imprenditoriali di entrambi i Paesi ed agli accordi che si stabiliscano tra di esse.

ARTICOLO 20

Le Parti promuoveranno lo sviluppo tecnologico delle imprese italiane e messicane attraverso la collaborazione in materia di trasferimento di tecnologie. A tale scopo, i Governi dell'Italia e del Messico concordano sulle seguenti azioni:

- promuovere una cooperazione industriale con forte impronta tecnologica, fornendo un appoggio particolare alla piccola e media impresa che opera, tra l'altro, nei settori definiti dagli articoli 6 e 17 del presente Accordo Quadro;

- favorire la mobilitazione di risorse finanziarie e di altro tipo a sostegno di progetti congiunti di imprese italiane e messicane che abbiano per scopo l'applicazione industriale di nuove conoscenze tecnologiche;
- includere progetti di imprese messicane nei programmi italiani per lo sviluppo industriale e tecnologico, appoggiare altresì l'inclusione di progetti messicani in programmi comunitari e negli schemi di collaborazione scientifica e tecnologica europei, come nel caso di Eureka. Per quanto concerne questi ultimi, ci si adopererà per favorire l'informazione e individuare possibilità di cooperazione fra istituzioni e imprese italiane e messicane;
- conferire impulso a programmi di formazione imprenditoriale e di risorse umane qualificate nei settori della ricerca tecnologica;
- istituire un meccanismo di informazione in materia di tecnologia, programmi di innovazione tecnologica e regolamenti relativi.

ARTICOLO 21

L'Italia, nel rispetto degli obiettivi comunitari esistenti in materia di normalizzazione e certificazione, si impegna a promuovere con la controparte messicana contatti opportuni per armonizzare le rispettive normative tecniche.

Al tempo stesso le Parti esamineranno le procedure per il mutuo riconoscimento dei laboratori di prova e dei sistemi di certificazione.

UTILIZZO DI ALTRI MECCANISMI

ARTICOLO 22

Per il conseguimento degli obiettivi fissati in materia economica, la Parte messicana manifesta il suo interesse ad utilizzare in coordinamento con l'Italia, gli strumenti ed i meccanismi disponibili che ha concordato con la Comunità Europea.

CAPITOLO IV

PROPRIETA' INTELLETTUALE

ARTICOLO 23

Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale al fine di favorire la cooperazione economica finanziaria e industriale. Esse riconoscono parimenti che lo scambio di informazioni sulle rispettive pratiche e legislazioni, nel rispetto degli accordi internazionali in materia, sarà oggetto di un negoziato che sarà avviato nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO V

COOPERAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA

ARTICOLO 24

Le Parti si impegnano a promuovere una cooperazione tecnica e scientifica, finalizzata, tra gli altri aspetti, a stimolare lo scambio di scienziati fra l'Italia e il Messico,

a stabilire dei legami permanenti fra le comunità scientifiche, a rafforzare la rispettiva capacità di svolgere ricerche scientifiche, ad incrementare il trasferimento di tecnologie e ad intensificare e rendere più strette le relazioni fra i centri di ricerca, nonchè a stimolare l'innovazione tecnologica.

ARTICOLO 25

Per lo sviluppo della cooperazione tecnica e scientifica, le Parti concordano di dedicare particolare attenzione alle tecnologie innovative destinate ai settori tradizionali e, fra gli altri, ai seguenti: biotecnologie, ambiente, acqua e risorse idriche, medicina e sanità, microelettrica, telecomunicazioni e informatica.

ARTICOLO 26

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi indicati, le Parti elaboreranno accordi specifici che integreranno l'accordo base di cooperazione tecnica sottoscritto il 28 marzo 1981, con l'obiettivo di favorire e stimolare:
- la formazione di risorse umane a vari livelli;
- la realizzazione di progetti congiunti;
- l'interscambio di informazioni scientifiche, attraverso la realizzazione di seminari, simposi, congressi e riunioni di lavoro fra centri di studi medi e avanzati, centri di ricerca scientifica e organismi e imprese pubbliche o private.

ARTICOLO 27

Le Parti sono concordi sull'importanza di promuovere programmi di cooperazione in materia tecnica e scientifica, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione regionale che verranno stabilite dalla Comunità Europea.

In tal senso, l'Italia appoggerà le proposte di inserimento di progetti di enti e di imprese messicane nei programmi di tecnologia di punta.

ARTICOLO 28

Le Parti si impegnano a sostenere progetti di collaborazione tra organismi e centri di ricerca di entrambi i Paesi, indirizzata alla protezione dell'ambiente ed alla salvaguardia dei rispettivi ecosistemi.

In tale quadro particolare attenzione verrà conferita alle iniziative che promuovano il razionale utilizzo delle risorse naturali, stimolando lo scambio di tecnologie per combattere e prevenire l'inquinamento ambientale. In tale contesto, un nuovo impulso verrà conferito alle azioni che congiuntamente sono state svolte nel settore della biologia tropicale.

CAPITOLO VI

COOPERAZIONE EDUCATIVA E CULTURALE

ARTICOLO 29

Le Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali, stabilite nell'accordo firmato l'8 ottobre 1965.

La parte italiana prenderà in considerazione le priorità di sviluppo del Messico e definirà le modalità attraverso le quali scienziati e professionisti messicani potranno accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane.

Le Parti istituiranno inoltre corsi specifici di formazione.

Esse promuoveranno eventi culturali e artistici e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Messico.

CAPITOLO VII

COOPERAZIONE IN MATERIA GIURIDICA

ARTICOLO 30

Le Parti rafforzeranno la loro collaborazione in materia giuridica. Esse esamineranno in particolare la possibilità di aderire a convenzioni multilaterali alle quali aderisca una delle Parti firmataria in ambito regionale.

CAPITOLO VIII

LOTTA CONTRO IL TRAFFICO E L'ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

ARTICOLO 31

Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi:

- produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito;
- prevenzione della tossicodipendenza;
- cura e recupero dei tossicodipendenti.

Tale collaborazione sarà fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988), sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di entrambi i Paesi.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 32

Al fine di coordinare e di stimolare al più alto livello politico le attività e la realizzazione del presente Accordo Quadro, consultazioni periodiche avranno luogo fra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti Messicani, coadiuvati o rappresentati dal Ministro degli Affari Esteri d'Italia e dal Segretario delle Relazioni Estere del Messico.

ARTICOLO 33

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso viene concluso per un periodo di quattro anni. L'Accordo Quadro verrà tacitamente rinnovato ogni anno finchè una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla scadenza.

ARTICOLO 34

Le Parti potranno modificare e adeguare il presente Accordo dietro reciproca intesa e le modifiche entreranno in vigore all'avvenuta notifica della conformità dei requisiti richiesti dalle rispettive normative vigenti.

Firmato in Roma l'8 luglio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.
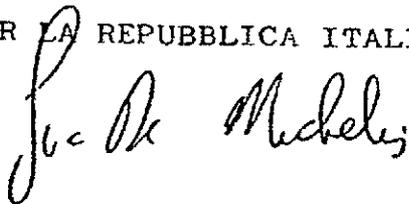
PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI STATI UNITI MESSICANI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 984):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 18 febbraio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 984/*A* - relatore sen. COLOMBO Vittorino).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3026):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 28 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 22 novembre 1993 (atto n. 3026/*A* - relatore on. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0210

LEGGE 8 marzo 1994, n. **205.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, a partire dal 1° gennaio 1989, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformità delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

a) diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonché titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonché, come definiti nel successivo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione

rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economica, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato od effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a partire dal 1° gennaio 1989.

3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

Ai fini del presente Accordo e per i casi di doppia cittadinanza italo-uruguaiana, ogni Parte Contraente applicherà agli investitori ed agli investimenti da essi effettuati nel suo territorio, la propria legislazione interna.

Ogni Parte Contraente riconoscerà i benefici discendenti dal presente Accordo ai cittadini di cui al comma precedente, sempre che tali investitori abbiano residenza anagrafica o domicilio legale nel territorio dell'altra Parte Contraente al momento di effettuare l'investimento.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita o riconosciuta nel territorio di una di esse a norma di legge, come Istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità e di giurisdizione.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, il trasferimento, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra non vengano in alcun modo colpiti da

provvedimenti ingiustificati ò discriminatori. Lo stesso trattamento verrà applicato alle società ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati.

Articolo 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o degli investitori di Stati terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività, connesse con gli investimenti, di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato alle similari attività, connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito concederà relativamente ai risarcimenti un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o persone giuridiche o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

I relativi pagamenti avranno luogo senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. a) Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

   b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, se non per fini pubblici, per motivi di interesse

nazionale, contro previo, pieno, effettivo e giusto risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformità a disposizioni e procedure di legge.

c) Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate legalmente o rese pubbliche e sarà determinato in base a principi di valutazione normalmente accettati. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di azienda nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività di impresa. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR a sei mesi, ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte obbligata, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato, e sarà liberamente trasferibile.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6

Libero Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, di:
   a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;
   b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
   c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
   d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
   e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora più favorevole.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi, purché nel frattempo sia stato assolto ogni obbligo fiscale. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 9

Regolamento di Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che sorgeranno tra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel contesto del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere amichevolmente risolte.

2. Se una controversia non potrà essere risolta, ai sensi del comma 1 del presente Articolo, entro il termine di sei mesi a partire dalla data in cui una delle parti interessate l'abbia promossa, essa sarà sottoposta a richiesta di una delle Parti medesime, ai competenti Tribunali della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato. Qualora entro il termine di 18 mesi a partire dalla data nella quale la controversia stessa sia stata sottoposta ai predetti Tribunali, non sia stata emessa una sentenza, l'investitore interessato potrà ricorrere ad un Tribunale arbitrale, che avrà competenza a risolvere tale controversia.

3. L'investitore interessato potrà ricorrere ad un Tribunale arbitrale nel caso che il competente Tribunale di cui al comma 2 del presente Articolo, abbia emesso una sentenza che si consideri essere in contrasto con norme di diritto internazionale, con i contenuti del presente Accordo, ovvero manifestamente ingiusta o configurare ipotesi di un diniego di giustizia. In tali casi il Tribunale arbitrale sarà competente a conoscere, nella sua globalità, della controversia insorta.

4. Il Tribunale arbitrale di cui ai precedenti commi 2 e 3 verrà istituito in ogni caso a richiesta di una delle parti. Verranno applicate, mutatis mutandis, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'Articolo 10, sotto riserva che le parti in lite provvederanno alla nomina dei membri del Tribunale arbitrale a norma del comma 3 dell'Articolo 10 e che in caso di mancata nomina nei termini ivi previsti, ognuna di esse potrà, in assenza di altre disposizioni, richiedere al Presidente della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma di procedere alle necessarie designazioni. Il lodo arbitrale sarà obbligatorio e vincolante per le parti.

5. Qualora entrambe le parti avessero aderito alla Convenzione sul regolamento delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma in Washington il 18 marzo del 1965, le controversie tra una delle Parti Contraenti ed un investitore dell'altra potranno essere sottoposte per la loro composizione mediante conciliazione od arbitrato al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti.

6. Nessuna delle due Parti Contraenti avvierà un contenzioso internazionale circa una controversia che un proprio investitore o l'altra Parte abbiano sottoposto alla decisione del competente Tribunale della Parte nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato ovvero a procedimento arbitrale conformemente al disposto del presente Articolo, salvo che quest'ultima Parte non abbia dato esecuzione o non si sia adeguata alle sentenze o al lodo, emessi sulla controversia stessa.

Articolo 10

Regolamento delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione entro tre mesi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui possibile

accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

   Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11
Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12
Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui

abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole al suo caso.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica.

Articolo 14
Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica di cui all'Articolo 13 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto almeno un anno prima della scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma il 21 febbraio 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il governo della Repubblica Italiana	Per il Governo dell. Repubblica Orientale dell'Uruguay
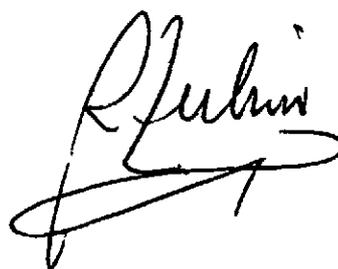
P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 3
   a) Le attività, collegate ad investimenti, riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad essa relativa e comunque connessa ad iniziative imprenditoriali di cui nel presente Accordo, godranno ugualmente nel territorio di ciascuna Parte Contraente di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle similari attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese terzo.
   b) Ciascuna Parte Contraente regolerà secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che effettuino attività collegate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.
   c) Il trattamento previsto negli Articoli 3 e 12 non è applicabile ai benefici che eventualmente possa

concedere ognuna delle due Parti Contraenti ad investitori di Stati terzi per quel che riguarda la protezione degli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore di un Accordo di egual natura del presente.

2. In riferimento all'Articolo 9:

a) Il Tribunale Arbitrale nel pronunciare la sua decisione applicherà in ogni caso le disposizioni del presente Accordo e i principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalla rispettiva legislazione nazionale in conformità delle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte.

b) Il presente Accordo in nessun caso si applicherà alle controversie sorte o promosse prima del 1° gennaio 1989

c) Ciascuna Parte Contraente avrà facoltà, conformemente alla propria legislazione, di stabilire apposite procedure giurisdizionali al fine di facilitare nel più breve tempo possibile la soluzione delle controversie di cui al comma 2.

Fatto in duplice copia a Roma, il 21 febbraio 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
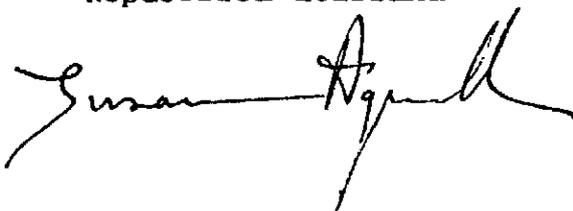
Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay
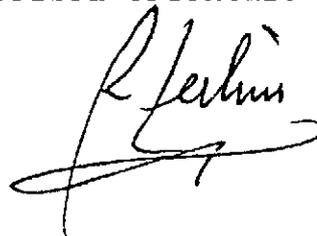
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 737):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 3 novembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1993 (atto n. 737/*A* - relatore sen. PICCOLI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3021):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 30 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1993 (atto n. 3021/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0211

LEGGE 8 marzo 1994, n. 206.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de l'Etat de la République Socialiste du Vietnam (ci-dessous conjointement dénommés les Etats Contractants et, individuellement, la Partie Contractante et l'Etat Contractant),

désirant créer les conditions favorables pour une plus grande coopération économique entre eux et en particulier en ce qui concerne les investissements de la part des investisseurs d'un Etat Contractant dans le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Etat Contractant,

reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproque, sur la base des accords internationaux, de tels investissements contribueront à stimuler l'initiative des entrepreneurs et accroître la prospérité des deux Etats Contractants,

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Définitions

Aux sens du présent accord

1) Le terme "investissement" comprend toutes les catégories de biens investis avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord par une personne physique ou juridique, y compris le Gouvernement d'un Etat Contractant, dans le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Etat Contractant, conformément aux lois et règlements du dit Etat. Sans en limiter sa généralité sus-mentionnée, le terme "investissement" comprend:

a) bien meubles et immeubles, ainsi que tout autre droit de propriété in rem comme les hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;

b) actions, titres et obligations sociétaires ou autres droits ou intérêts dans ces sociétés et titres d'Etat;

ARTICLE 2

Promotion et protection des Investissements

1) Chacun des Etats Contractants encouragera les investisseurs de l'autre Etat Contractant à effectuer des investissements sur son territoire et sur ses zones maritimes et, dans l'exercice des pouvoirs conférés par ses lois, autorisera ces investissements.

2) Chacun des Etats Contractants assurera toujours un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Etat Contractant. Chacun des Etats Contractants assurera que la gestion, le maintien, l'utilisation, la jouissance ou l'affectation des investissements sur son territoire et ses zones maritimes par des investisseurs de l'autre Etat Contractant ne soient en aucune manière frappés par des mesures injustifiées ou discriminatoires.

3) Si besoin en est, les Etats Contractants tiendront des concertations régulières relatives à la possibilité d'investir dans les territoires et les zones maritimes des deux Pays Contractants dans les différents secteurs économiques, afin d'établir quels sont les secteurs ou les investissements d'un Etat Contractant dans l'autre peuvent etre . plus profitable dans l'intérêt des deux Etats Contractants.

ARTICLE 3

Clause de la nation la plus favorisée

1) Chacun des Etats Contractants, dans le cadre de son propre territoire et de ses zones maritimes, accordera aux investissements et aux gains des investisseurs de l'autre Etat Contractant un traitement non moins favorable de celui réservé aux investissements et aux gains des investisseurs de la Nation la plus favorisée.

2) Chacun des Etats Contractants, dans son territoire et zones maritimes, réservera aux investisseurs de l'autre Etat

c) droits pour sommes d'argent ou pour toute autre activité ayant une valeur économique liée à un investissement;
d) droits d'auteur, marques de fabrique, brevets, projets industriels et autres droit de propriété industrielle, know how, secret commerciaux, noms commerciaux et achalandage;
e) tout droit conféré par loi ou par contrat et toute autre licence et concession conformes à la loi, y compri le droit de prospection, extraction et exploitation des ressources naturelles.

2) Le terme "investisseur" comprend toute personne physique ou juridique, y compris le Gouvernement d'un Etat Contractant, qui effectue des investissements sur le territoire et les zones maritimes de l'autre Etat Contractant.

3) Le terme "personne physique" comprend, en référence à chacun des Etats Contractants, une personne physique ayant la nationalité de l'Etat concerné, conformément aux lois de celui-ci.

4) Le terme "personne juridique" comprend, en référence à chacun des Etats Contractants, toute entité ayant siège conformément à la loi de l'Etat et reconnue par celle-ci comme personne juridique, à savoir organismes publics, sociétés, autorités, fondations, sociétés privées, industries, institutions et organisations, indépendamment du fait que leurs responsabilités soient limitées ou autre.

5) Le terme "gains" comprend les sommes obtenues par un investissement, y compris en particulier, bien que non exclusivement, profits, intérêts, bénéfices de capitaux, dividendes d'actions, droits d'exploitation, royalties ou rémunérations.

6) Le terme "zones maritimes" comprend les zones marines et sous-marines sur lesquelles les Etats Contractants exercent, conformément au droit international, la souveraineté, les droit souverains et/ou leur juridiction.

Contractant, pour ce qui est de la gestion, maintien, utilisation, jouissance ou affectation de leurs investissements et des activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable de celui accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée.

3) Le traitement sus-mentionné ne devra pas s'appliquer aux benefices accordés aux investisseurs d'un Pays tiers par les deux Etats Contractants, sur la base de l'appartenance de cet Etat Contractant à une union douaniere, à un marché commun, à une zone de libre echange, à un conseil d'aide économique mutuel, à un accord régional ou subregional, a un accord économique international ou sur la base d'un accord conclu entre cet Etat Contractant et un Pays tiers, afin d'éviter la double imposition ou pour faciliter le commerce frontalier.

ARTICLE 4

Dédommagement pour Dommages ou Pertes

1) Au cas où les investissements effectués par des investisseurs des deux Etats Contractants subiraient des pertes pour cause de guerre, ou d'autre conflits armés ou d'un état d'urgence national ou d'autre événements similaires dans le territoire et zones maritimes de l'autre Etat Contractant, ils devront recevoir un dédommagement juste et adéquat pour la perte subie. Les paiements devront être librement transfèrables sans retards excessifs.

2) Les investisseurs des deux Etats Contractants bénéficieront, pour ce qui est des questions prévues au présent article de cet Accord, du même traitement réservé aux citoyens de l'Etat Contractant ou, en tout cas, pas moins favorable que le traitement réservé aux investisseurs d'un Pays tiers.

ARTICLE 5

Nationalisation ou Expropriation

1) (I) Les investissements des deux Etats Contractants ou d'une de leurs personnes physiques ou juridiques ne seront sujets à aucune mesure permanente ou temporaire qui limite

le droit de propriété, de possession, de contrôle ou de jouissance de ces investissements, exception faite des dispositions spécifiques des lois en vigueur et de l'ordonnance émise par un tribunal compétent.

(II) Les investissements des deux Etats Contractants ou d'une de leurs personnes physiques ou juridiques ne seront pas directement ou indirectement nationalisés, expropriés ou sujets à des mesures ayant des effets équivalents à la nationalisation ou à l'expropriation sur le territoire et les zones maritimes des deux Etats Contractants, exception faite pour des fins publics dans l'intérêt national de cet Etat, contre un dédommagement immédiat, juste et adéquat et à condition que de telles mesures soient prises sur une base non discriminatoire et conformément à la procédure juridique ordinaire.

(III) Ce dédommagement sera calculé sur la base de la valeur effective de l'investissement sur le marché immédiatement avant que la décision de nationaliser ou exproprier ait été annoncée ou rendue publique et sera déterminé conformément aux principes d'évaluation acceptés tel que celui de la valeur sur le marché. Si la valeur sur le marché ne peut pas être rapidement vérifiée, le dédommagement sera déterminé sur la base de principes d'équité, compte tenu inter alia, du capital investi, de la dévaluation, du capital déjà rapatrié, de la valeur de remplacement, de l'achalandage ou d'autres éléments pertinents.

Le dédommagement comprendera un intérêt correspondant au taux d'intérêt LIBOR des six mois en cours, à compter de la date de nationalisation ou expropriation jusqu'à la date de paiement. En l'absence d'un accord entre les investisseurs et le Pays hôte, la détermination du dédommagement sera effectuée conformément aux procédures de solde aux sens de l'art.8 du présent Accord. Le dédommagement une fois déterminé, il sera rapidement reglé et il pourra etre rapatrié.

(IV) Si un Etat Contractant nationalise ou exproprie l'investissement d'une personne juridique autorisée ou ayant siège sur son territoire et zone maritimes conformément à la loi en vigueur, dans lequel l'autre Etat Contractant ou une des ses personnes physiques ou juridiques sont détenteurs

d'actions, de titres, d'obligations ou d'autres droits ou intérêts, il garantira un dédommagement rapide, adéquat et équitable, qui puisse être rapatrié. Ce dédommagement sera déterminé sur la base des principes d'évaluation acceptés tels que la valeur des actions sur le marché immédiatement avant que la décision de nationaliser ou d'exproprier ait été annoncée ou rendue publique. Le dédommagement comprendera un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt LIBOR des six mois en cours, à compter de la date de nationalisation ou d'expropriation jusqu'à la date du paiement.

2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliqueront également aux bénéfices courants découlant d'un investissement ainsi que, en cas de liquidation, aux bénéfices découlant de celle-ci.

ARTICLE 6

Rapatriement des Capitaux et des Bénéfices

1) Chacun des Etats Contractants garantira, sans retard injustifié et après l'acquittement de toutes les obligations fiscales, le transfert dans une devise convertible de ce qui suit:

a) bénéfices nets, dividendes, royalties, dépenses pour assistance et service technique, intérêts ou d'autres profits courants, échus sur chaque investissement d'un investisseur de l'autre Etat Contractant;
b) sommes découlant de la vente totale ou partielle ou de la liquidation totale ou partielle de chaque investissement effectué par un investisseur de l'Etat Contractant;
c) fonds pour le remboursement des prêts;
d) rémunérations perçues par les ressortissants de l'autre Etat Contractant en raison du travail et des services effectués relativement à un investissement réalisé sur son territoire et zones maritimes, conformement à ses lois et ses réglements nationaux.

2) Sans limiter la nature générale de l'Article 3 du présent Accord. les Etats Contractants s'engagent à accorder aux transferts dont il est question au paragraphe (1) du présent Article, le même traitement favorable réservé aux

transferts résultant des investissements effectués par un Pays tiers.

ARTICLE 7

Subrogation

Si un Etat Contractant accorde une garantie contre les risques non commerciaux pour un investissement effectué par ses investisseurs dans le territoire et les zones maritimes de l'autre Etat Contractant et effectue le paiement à ces investisseurs sui la base de la garantie, l'autre Etat Contractant devra reconnaître le tranfert du droit de ces investisseurs au premier Etat Contractant et la subrogation de celui-ci n'ira pas outre les droits originaux des investisseurs. Pour ce qui est du transferts des paiements à effectuer à l'Etat Contractant en vertu de cette subrogation, l'on appliquera respectivement les articles 4, 5, et 6.

ARTICLE 8

Modalités des transferts

Les tranferts dont il est question aux articles 4, 5, 6, et 7 seront effectués sans retard et dans un délai de six mois après s'être acquitté des obligations fiscales. Les dits tranferts seront effectués en devises convertibles au taux de change appliqué sur le marché officiel à la date du transfert.

ARTICLE 9

Règlement des différends sur les investissements

1) Tous les différends ou divergences, y compris les différends relatifs au montant de l'indemnisation à verser en cas d'expropriation, nationalisation ou mesures analogues, entre un Etat Contractant et un investisseur de l'autre Etat Contractant et concernant un investissement dudit investisseur sur le territoire et zones maritimes du premier Etat Contractant devront, dans la mesure ou possible, être réglés à l'amiable.

2) Ci ces différends ou controverses ne peuvent pas être réglés conformément aux dispositions du paragraphe (1) du

présent Article, dans un delai de six mois à compter de la date de requête du règlement; l'investisseur concerné pourra soumettre le différend:

a) au tribunal de l'Etat Contractant compétent pour ce type de décision;

ou

b) il pourra entamer des procédures de conciliation ou d'arbitrage conformément aux Règles en matière d'Arbitrage du Droit Commercial International de la Commission des Nations Unies de 1976;

ou

c) il pourra entamer des procèdures de conciliation ou d'arbitrage prevue par la Convention de Washington du 18 mars 1965 si et à partir du moment ou la République Socialiste du Vietnam deviendra signataire de cette Convention.

3) Les deux Etats Contractants s'abstiendront de traiter, à travers les voies diplomatiques, de toute question relative à l'arbitrage jusqu'à ce que ces procédures ne soient terminées et qu'un Etat Contractant n'ait obtemperé au jugement du Tribunal arbitral.

ARTICLE 10

Règlement des differends entre les Etats Contractants

1) Les différends entre les Etats Contractants en ce qui concerne l'interprétation et l'application du présent Accord, devront, dans la mesure du possible, être réglées à l'amiable grâce à des consultations entre les deux Etats Contractants par voie diplomatique.

2) Si ces differends ne peuvent pas être réglés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'un des deux Etats Contractants les a notifiés par écrit à l'autre Etat, ils seront alors soumis, sur demande de l'un des deux Etats, à un tribunal arbitral ad hoc conformément aux dispositions du présent article.

3) Le tribunal arbitral sera composé de la manière suivante. Chacun des Etats Contractants devra nommer un membre de ce

Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage. Ensuite, les deux membres choisiront un ressortissant d'un Etat tiers, qui agira en qualité de Président (ci-de suite dénommé Président).
Le Président devra être nommé dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation des deux autres membres.

4) Si dans les délais prévus au paragraphe (3) du présent Article, une des deux Parties n'a pas désigné son arbitre ou si les deux arbitres n'ont pas trouvé un accord sur le Président, on pourra s'adressér au Président de la Cour Internationale de Justice afin qu'il procède à la nomination.
S'il devait s'agir d'un ressortissant d'un des deux Etats Contractants, ou s'il lui était impossible d'exercer cette fonction, le Vice Président sera invité à proceder à la désignation. Si le Vice Président est lui aussi un ressortissant d'un des deux Etats Contractants ou s'il lui ètait quand même impossible d'exercer cette fonction, le membre de la Cour Internationale de Justice suivant par rang d'ancienneté, et qui n'est pas un ressortissant d'un des deux Etats Contractants, sera invité à effectuer la nomination.

5) Le Tribunal arbitral décidera à la majorité des voix. Ses décisions seront de nature contraignante. Chacun des Etats Contractants soutiendra les frais de son propre arbitre et les frais relatifs à sa consultation au cours de toute la procédure arbitrale. Les frais concernant le Président et toutes les autres charges seront soutenus de manière égale par les deux Etats Contractants. Le Tribunal arbitral établira ses propres procedures.

ARTICLE 11

Relations entre les Etats Contractants

Les dispositions contenues dans le présent Accord seront appliquées indépendamment du fait qu'il existe ou non des relations diplomatiques ou consulaires entre les Etats Contractants.

ARTICLE 12

Application d'autres normes

1) Si un argument est réglementé tant par le présent Accord que par un autre accord international auquel adhèrent les deux Etats Contractants, ou par le droit international en général, le present Accord n'interdit pas à l'un des deux Etats Contractant ou à l'une de ses personnes physiques ou juridiques qui ait effectué des investissements sur le territoire et les zones maritimes de l'autre Etat Contractant de bénéficier des normes plus favorables à son cas.

2) Au cas où le traitement prévu par un Etat Contractant à l'égard des investisseurs d'un autre Etat Contractant, conformément à ses lois, à ses règlements ou à d'autres dispositions ou contrats spécifiques, serait plus favorable que celui prévu par le présent Accord, c'est le traitement le plus favorable qui sera appliqué.

ARTICLE 13

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur à la dernière date à laquelle chacun des deux Etats Contractants notifiera à l'autre l'exécution des procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 14

Durée et Echéance

1) Le présent Accord restera en vigueur pour une periode de 20 ans et sera renouvelé pour une période ou des périodes équivalentes, à moins que l'un des deux Etats Contractants ne le dénonce par ecrit un an avant son échéance.

2) En ce qui concerne les investissements effectués avant la date d'échéance du présent Accord, les dispositions des articles de 1 à 12 resteront en vigueur pour une periode supplémentaire de 15 ans, à compter de la date d'échéance du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome

le 18 mai 1990 en langue française.

Pour le Gouvernement
de la République Italienne

Pour le Gouvernement
de la République
Socialiste du Vietnam
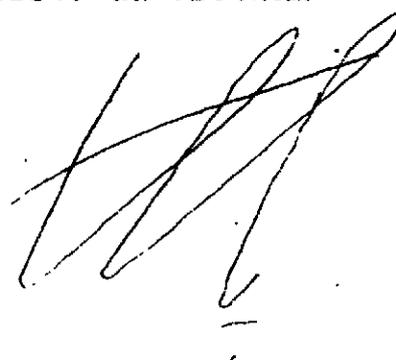
PROTOCOLE

Lors de la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne e le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam sur la promotion et la protection des investissements, les soussignés Plénipotentiaires sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord.

Pour des cas spécifiques qui dépassent la portée du présent Accord, les deux Parties sont convenues d'envisager des concertations bilatérales, au cas où les intérêts dominants des investisseurs de l'un des Etats Contractants suggèreraient l'opportunité d'appliquer les principes ou les dispositions du présent Accord.

1) En référence à l'article 3:

a) Toutes les activités concernant l'achat, la vente et le transport de matières premières et secondaires, d'énergie, de combustible et de moyens de productions, ainsi que les opérations de tout genre bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui que l'on réserve aux activités liées aux investissements effectués par les investisseurs de la Nation la plus favorisée. Il n'y aura aucun empêchement à l'exercice ordinaire de ces activités, à condition qu'elles se déroulent conformément aux lois et aux règlements du pays hôte et dans le respect des dispositions contenues dans le présent Accord.

b) Les ressortissants autorisés à travailler sur le territoire et les zones maritimes de l'un des Etats Contractants bénéficieront d'un soutien adéquat pour le déroulement de leurs activités professionnelles.

c) Les Etats Contractants, sur la base de leurs législations nationales, faciliteront l'octroi de visas d'entrée et d'autorisations relatives au séjour, au travail et aux déplacements des ressortissants d'un Etat Contractant, liés à un investissement sur le territoire et les zones maritimes de l'autre Etat Contractant.

2) En référance à l'article 5:

Les dispositions du présent article seront appliquées à toute mesure d'expropriation, nationalisation ou à d'autres mesures analogues, telles que le gel des biens relatifs aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Etat Contractant.

3) En référence aux articles 4, 5 et 6:

a) L'expression "sans retard injustifié", dans le cadre de la portée des articles 4, 5 et 6 sera respectée si le rapatriement est effectué dans le délai généralement requis par la pratique financière internationale et, de toute façon, dans un délai n'excédent pas trois mois.

b) Les rémunérations des capitaux réinvestis bénéficieront des mêmes facilitations et de la même protection accordées à l'investissement originaire.

c) Les Etats Contractants ont convenu que les procédures éventuelles mentionnées au paragraphe 4 de l'article 5 seront appliquées de bonne foi.

4. En référence à l'article 9:

En ce qui concerne l'arbitrage, dont il est question au paragraphe (2) de l'art. 9, qui devra être effectué conformément aux normes d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (UNCITRAL), le Tribunal arbitral devra être ainsi constitué:

a) Le Tribunal arbitral sera composé de trois arbitres.
Chacune des parties choisira un arbitre. Ces deux arbitres désigneront d'un commun accord un Président, qui devra être un ressortissant d'un Pays tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Etats Contractants. Les arbitres devront être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des deux parties aura informé l'autre de son intention de faire appel à un arbitrage pour régler leur différend.
Si les nominations ne sont pas effectuées dans le délai susmentionné, chacune des deux parties pourra inviter le Président de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockolm à effectuer, dans un délai de deux mois, les nominations requises.

b) Le Tribunal arbitral décidera à la majorité des voix. Sa sentence est définitive et contraignante pour les deux

parties plaidantes et elle sera rendue exécutive par ces deux parties, conformément aux législations nationales.
c) La sentence du Tribunal arbitral sera rendue conformément aux legislations nationales, y compris les normes concernant les conflits de l'Etat Contractant qui accepte les investissements et elle sera conforme aux dispositions du présent Accord et aux principes du droit international généralement reconnus et adoptés par les deux Etats Contractants.
d) Lors d'un différend, chacune des parties se chargera des frais relatifs à son propre arbitre et à sa participation à la procédure. Les frais relatifs au Président et les autres frais du Tribunal arbitral seront partagés de façon égale entre les deux parties.

Fait à Rome le 18 Mai 1990

en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne

De Michelis

Pour le Gouvernement de la République **Socialiste du Vietnam**
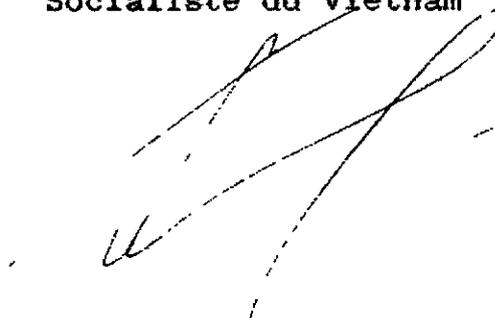
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato della Repubblica Socialista del Vietnam (in appresso congiuntamente denominati gli Stati Contraenti ed individualmente la Parte Contraente e lo Stato Contraente),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e ad accrescere la prosperità di entrambi gli Stati Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai sensi del presente accordo

1) Il termine "investimento" comprende ogni categoria di beni investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persone fisica o giuridica, compreso il Governo di uno Stato Contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell' altro Stato Contraente, in conformità con le legge ed i regolamenti di detto Stato. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" include:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto oe diritti analoghi;
b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società e titoli di Stato;
c) diritti per somme di denaro o per ogni altra attività avente un valore economico legato ad un investimento;
d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali, ed avviamento commerciale;
e) ogni diritto conferitogli per legge o per contratto ed ogni altra licenza e concessione conformi alla legge, compreso il diritto di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali.

2) Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica, compreso il Governo di uno Stato Contraente che effettua investimenti sul territorio e sulle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

3) Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuno degli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.

4) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuno degli Stati Contraenti, ogni ente stabilito e riconosciuto come persona giuridica secondo la legge dello Stato, come organismi pubblici, società, autorità, fondazioni, società private, industrie, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilità siano limitate o di altro genere.

5) Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni diritti di sfruttamento, royalties o compensi.

6) Per "zone marittime" si intendono le zone marine e sotto-marine su cui gli Stati Contraenti esercitano, in conformità con il diritto internazionale, la sovranità, i diritti sovrani e/o la loro giurisdizione.

ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti

1) Ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad effettuare investimenti sul suo territorio e sulle sue zone marittime, ed autorizzerà questi investimenti nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi.

2) Ciascuno Stato Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e le sue zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

3) In caso di necessità, gli Stati Contraenti si consulteranno regolarmente tra di loro riguardo alla possibilità di investire nei territori e nelle zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia per determinare i settori in cui gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere più proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 3

Clausola della nazione più favorita

1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del suo territorio e delle sue zone marittime, concederà agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai profitti degli investitori dalla Nazione più favorita.

2) Ciascuno Stato contraente, nel suo territorio e nelle sue zone marittime, riserverà agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione dei loro investimenti e di attività relative ai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della Nazione più favorita.

3) Il trattamento summenzionato non dovrà essere applicato ai vantaggi concessi agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti, sulla base dell'appartenenza di tale Stato Contraente ad una unione doganale, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Consiglio di reciproco aiuto economico, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico internazionale, o sulla base di un accordo stipulato tra questo Stato Contraente ed un Paese terzo, al fine di evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4

Indennizzo per danni o perdite

1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti dovessero subire perdite per causa di guerra o altri conflitti armati o di uno stato di emergenza nazionale o di altri fatti analoghi nel territorio e nelle zone marittime dell' altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un indenizzo giusto ed equo per la perdita subita. I pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivi ritardi.

2) Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguardo le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, di un trattamento analogo a quello riservato ai cittadini dello Stato Contraente o, in tutti i casi non meno favorevole del trattamento riservato agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o Espropriazione

1)(I) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una e loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento di questi investimenti, salvo disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente.

(II) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, e contro un indennizzo, immediato, equo ed adeguato ed a patto che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformità con la normale procedura legislativa.

(III) Tale indennizzo sarà calcolato in base al valore effettivo dell'investimento sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà determinata in conformità con i principi di valutazione accettati come quello del valore sul mercato. Se il valore sul mercato non puo essere rapidamente verificato, l'indennizzo sarà determinato in base a principi di equità, tenendo conto tra l'altro del capitale investito, della svalutazione, del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione dell'avviamento commerciale o di altri elementi pertinenti.

L'indennizzo includerà inoltre un interesse corrispondente al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori ed il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sarà effettuato in conformità con le procedure di soluzione ai sensi dell'art.8 del presente Accordo. Dopo essere stato determinato l'indennizzo sarà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

(IV) Se uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica autorizzata o insediata nel suo territorio e nelle sue zone marittime in conformità con la legge in vigore, in cui l'altro Stato Contraente, oppure una delle sue persone fisiche o giuridiche detengono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantirà un indennizzo rapido, adeguato ed equo, che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sarà determinato in base a principi di valutazione riconosciuti, come il valore delle azioni sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includerà un tasso d'interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.

2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno altresi' al profitto corrente derivante da un investimento nonche, in caso di liquidazione, ai proventi che derivano da quest'ultima.

ARTICOLO 6
Rimpatrio dei Capitali edei Proventi

1) Ciascuno degli Stati Contraenti garantirà senza indebiti ingiustificati e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in una valuta convertibile di quanto segue:

a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti correnti, derivanti da ogni investimento di un investitore dell'altro Stato Contraente;

b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Staot Contraente;

c) fondi per il rimborso dei prestiti;

d) retribuzioni percepite dai cittadini dell'altro Stato Contraente per il lavoro ed i servizi prestati relativamente ad un investimento realizzato nel suo territorio e nelle sue zone marittime in conformità con le sue leggi ed i suoi regolamenti nazionali.

2) Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo, gli Stati Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un Paese terzo.

ARTICOLO 7
Surrogazione

Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato dai suoi investitori nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettua il pagamento a questi investitori in base alla garanzia, l'altro Stato Contraente deovà riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori al primo Stato Contraente e la surrogazione di quest'ultimo non non dovrà eccedere i diritti originali degli investitori. Per quanto riguarda i trasferimenti dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in virtù di questa surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4,5 e 6

ARTICOLO 8
Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli articoli 4,5,6, e 7 saranno effettauti senza indugio ed entro sei mesi dopo che gli obblighi fiscali sono stati adempiuti. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.

ARTICOLO 9
Composizione delle controversie sugli investimenti

1) Tutte le controversie o divergenze, comprese le controversie relative all'importo dell'indennizzo da pagare in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, e concernenti un investimento di tale investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente dovranno, per quanto possibile, essere risolte in via amichevole.

2) Se tali controversie o divergenze non possono essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata una richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

a) al tribunale dello Stato Contraente competente per questo genere di decisione;

b) potrà iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformità con le Regole in materia di Arbitrato del Diritto

Commerciale Internazionale della Commissione delle Nazioni Unite del 1976;
oppure

c)potrà iniziare procedure conciliative o di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 se, ed a decorrere dal momento in cui la Repubblica Socialista del Vietnam diverrà firmataria di questa Convenzione.

3) Entrambi gli Stati Contraenti si asterrano dal trattare, attraverso le vie diplomatiche, ogni questione relativa all'arbitrato fino a quando tutte queste procedure non siano terminate e che uno Stato Contraente non abbia ottemperato al giudizio del Tribunale arbitrale.

ARTICOLO 10

Soluzione delle controversie tra gli Stati Contraenti

1) Le controversie tra gli Stati Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere conciliate amichevolmente grazie a consultazioni tra entrambi gli Stati Contraenti per via diplomatica.

2) Se tali controversie non possono essere risolte entro entre mesi a decorrere dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti le ha notificate per iscritto all'altro Stato, esse saranno in tal caso sottoposte, dietro richiesta di uno degli Stati, ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente articolo.

3) Il Tribunale arbitrale sarà composto come segue. Ciascuno degli Stati Contraenti dovrà nominare un membro di questo Tribunale entro due mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno stato terzo, che agirà in qualità di Presidente (in appresso denominato Presidente).
Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri.

4) se, entro i termini di tempo previsti al paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non ha designato il suo arbitro oppure se entrambi gli arbitri non hanno raggiunto un accordo sul Presidente, potrà essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinché proceda alla nomina.

Qualora egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, o si trovasse nell'impossibilità di esercitare questa funzione, il Vice-presidente sarà invitato a procedere alla designazione. Se il Vice Presidente è anch'esso un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o gli fosse comunque impossibile esercitare questa funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità, e che non è cittadino di uno dei due Stati Contraenti, sarà invitato ad effettuare la nomina.

5) Il tribunale arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno di natura vincolante. Ciascuno Stato Contraente sosterrà le spese del suo suo arbitro e le spese della sua consulenza durante tutta la procedura arbitrale. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilirà le sue procedure.

ARTICOLO 11

Rapporti tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dell'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 12

Applicazione di altre norme

1) Qualora una questione sia regolamentata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale cui aderiscono entrambi gli Stati Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, il presente Accordo non vieta ad uno dei due Stati Contraeenti o ad una delle sue persone fisiche o giuridiche che abbia effettuato investimenti sul territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente di beneficiare di norme più favorevoli al suo caso.

2) Qualora il trattamento previsto da uno Stato Contraente nei confronti degli investitori di un altro Stato Contraente, in conformità con le sue leggi, i suoi regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici, fosse più favorevole di quello previsto dal presente Accordo sarà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 14

Durata e scadenza

1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 20 anni e sarà rinnovato per un periodo o dei periodi equivalenti, a meno che uno dei due Stati Contraenti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza.

2) Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,

il 18 maggio 1990 in lingua francese

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnamm

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam sulla promozione e sulla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre convenuto delle seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del presente Accordo.

Per casi specifici che vanno oltre la portata del presente Accordo, entrambe le Parti hanno convenuto di prendere in considerazione consultazioni bilaterali qualora gli interessi prevalenti degli investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunità di applicare i principi o le disposizioni del presente Accordo.

1) In relazione all'articolo 3:

a) Tutte le attività implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione, ed operazioni di ogni tipo beneficieranno di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività relative agli investimenti effettuati dagli investitori della Nazione piu favorita. Non vi sarà alcun impedimento al normale svolgersi di tali attività purché esse siano svolte in conformità con le leggi ed i regolamenti del paese ospite ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

b) Ai cittadini autorizzati a lavora e nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti sarà accordato il sostegno adeguato per lo svolgimento delle loro attività professionali.

c) Gli Stati contraenti faciliteranno, in base alle loro legislazioni nazionali, l'emissione di visti d'entrata e di autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente connessi con un investimento nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

2) In relazione all'articolo 5:

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni misura di esproprio, nazionalizzazione o altre misure analoghe, come il congelamento dei beni relativi agli investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.

3) In relazione agli Articoli 4,5 e 6:

a) Il termine "senza indebito ritardo" nell'ambito della portata degli articoli 4,5,e 6 si ritiene sia rispettato se il rimpatrio e effettuato entro il periodo di tempo generalmente richiesto secondo la prassi finanziaria internazionale, e non più oltre, comunque, di tre mesi.

b) Le remunerazioni di capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.

c) Gli Stati Contraenti concordano sul fatto che le procedure menzionate nel paragrafo 4 dell'articolo 5 saranno applicate in buona fede.

4. In relazione all'articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato, ai sensi del paragrafo (2) dell'art. 9, che dovrà essere condotto in conformità alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue:

(a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ogni Parte sceglierà un arbitro. Questi due arbitri designeranno di comune accordo, un Presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato.

Se le nomine non saranno effettuate entro il periodo di tempo sovramenzionato, ciascuna delle due Parti potrà invitare il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine richieste entro due mesi.

(b) Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggiornaza dei voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le Parti coinvolte nella controversia, e sarà resa esecutiva dalle due parti alla controversia in conformità con le legislazioni nazionali.

c) La sentenza del Tribunale Arbitrale sarà pronunciata in conformità con gli ordinamenti nazionali ivi incluse le norme relative ai conflitti dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in ocnformità con le disposizioni del presente Accordo, così come con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti ed adottati da entrambi gli Stati Contraenti.

(d) Nella controversia, ciascuna parte sosterrà gli oneri relativo al suo arbitro ed alla sua partecipazione alla procedura. Gli oneri relativi al Presidente ed i rimanenti costi del Tribunale arbitrale saranno divisi in parti uguali tra entrambe le Parti.

Fatto a Roma, il 18 maggio 1990

in lingua francese

Per il Governo della
della Repubblica italiana

Per il Governo della
Repubblica Socialista del
Vietnam

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 693):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 693/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3020):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 30 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1993 (atto n. 3020/*A* - relatore on. CIABARRI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0212

LEGGE 8 marzo 1994, n. **207.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*. CONSO

PROTOCOLE ADDITIONNEL
À LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à élargir la protection des droits sociaux et économiques garantie par la Charte sociale européenne, ouverte à la signature à Turin le 18 octobre 1961 (ci-après dénommée «la Charte»),

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I

Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'Elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:

1. Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe.

2. Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise.

3. Les travailleurs ont le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise.

4. Toute personne âgée a droit à une protection sociale.

PARTIE II

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles ci-après:

Article 1

Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe

1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:

— accès a l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;

— orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;

— conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;

— déroulement de la carrière, y compris la promotion.

2. Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du paragraphe 1 du présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période post-natale.

3. Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.

4. Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné.

Article 2

Droit à l'information et à la consultation

1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales:

a. d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible, de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et

b. d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.

2. Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent article les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales.

Article 3

Droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de prendre part à la détermination et a l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les Parties s'engagent a prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et à la pratique nationales, de contribuer:

a. a la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, de l'organisation du travail et du milieu du travail;

b. à la protection de la santé et de la sécurité au sein de l'entreprise;

c. a l'organisation de services et facilités sociaux et socio-culturels de l'entreprise;

d. au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.

2. Les Parties pourront exclure du champ d'application du paragraphe 1 du présent article les entreprises dont les effectifs n'atteignent pas un seuil déterminé par la législation ou la pratique nationales.

Article 4

Droit des personnes âgées à une protection sociale

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment:

1. a permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la société, moyennant:

a. des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;

b. la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;

2. a permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant:

a. la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;

b. les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;

3. à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.

PARTIE III

Article 5

Engagements

1. Chacune des Parties s'engage:

a. à considérer la partie I du présent Protocole comme une déclaration déterminant les objectifs dont Elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie;

b. à se considérer comme liée par un ou plusieurs articles de la partie II du présent Protocole.

2. Le ou les articles choisis conformément aux dispositions de l'alinéa *b* du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par l'Etat Contractant au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Chacune des Parties pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'Elle se considère comme liée par tout autre article figurant dans la partie II du présent Protocole et qu'Elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de la notification.

PARTIE IV

Article 6

Contrôle du respect des obligations souscrites

Les Parties présenteront des rapports relatifs à l'application des dispositions de la partie II du présent Protocole qu'Elles auront acceptées dans le cadre des rapports établis en vertu de l'article 21 de la Charte.

PARTIE V

Article 7

Mise en œuvre des engagements souscrits

1. Les dispositions pertinentes des articles 1 à 4 de la partie II du présent Protocole peuvent être mises en œuvre par:

a. la législation ou la réglementation;

b. des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs;

c. une combinaison de ces deux méthodes; ou

d. d'autres moyens appropriés.

2. Les engagements découlant des articles 2 et 3 de la partie II du présent Protocole seront considérés comme remplis dès lors que ces dispositions seront appliquées, conformément au paragraphe 1 du présent article, à la grande majorité des travailleurs intéressés.

Article 8

Relations entre la Charte et le présent Protocole

1. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux dispositions de la Charte.

2. Les Articles 22 à 32 et 36 de la Charte s'appliquent, mutatis mutandis, au présent Protocole.

Article 9

Application territoriale

1. Le présent Protocole s'applique au territoire métropolitain de chaque Partie. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, préciser, par déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitain.

2. Tout Etat Contractant peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le Protocole, en tout ou en partie, s'appliquera à celui ou à ceux des territoires non métropolitains désignés dans ladite déclaration et dont Il assure les relations internationales ou dont Il assume la responsabilité internationale. Il spécifiera dans cette déclaration le ou les articles de la partie II du présent Protocole qu'Il accepte comme obligatoires en ce qui concerne chacun des territoires désignés dans la déclaration.

3. Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard du territoire ou des territoires désignés dans la déclaration visée au paragraphe précédent à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.

4. Toute Partie pourra, à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires auxquels le présent Protocole s'applique en vertu du paragraphe 2 du présent article, Elle accepte comme obligatoire tout article qu'Elle n'avait pas encore accepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la déclaration originale en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général aura reçu la notification de cette déclaration.

Article 10

Signature, ratification, acceptation, approbation
et entrée en vigueur

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Charte. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Charte. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 11

Dénonciation

1. Aucune Partie ne peut dénoncer le présent Protocole avant l'expiration d'une période de cinq ans apres la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifé au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité du Protocole à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à trois.

2. Toute Partie peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article de la partie II du présent Protocole qu'Elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles auxquels çette Partie est tenue ne soit jamais inférieur à un.

3. Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole ou tout article de la partie II du Protocole aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique le Protocole en vertu d'une déclaration faite conformément aux paragraphes 2 et 4 de l'article 9.

4. Toute Partie liée par la Charte et par le présent Protocole, qui aura dénoncé la Charte aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37 de celle-ci, sera considérée comme ayant dénoncé aussi le Protocole.

Article 12

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 9 et 10;

d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Article 13

Annexe

L'Annexe au présent Protocole fait partie intégrante de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorises a cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait a Strasbourg, le 5 mai 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

ANNEXE AU PROTOCOLE

Portée du Protocole en ce qui concerne les personnes protégées

1. Les personnes visées aux articles 1 à 4 ne comprennent les étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement sur le territoire de la Partie intéressée étant entendu que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions des articles 18 et 19 de la Charte.

La présente interprétation n'exclut pas l'extension de droits analogues à d'autres personnes par l'une quelconque des Parties.

2. Chaque Partie accordera aux réfugiés répondant à la définition de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967, et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel Elle s'est engagée en vertu de ces instruments, ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux réfugiés mentionnés ci-dessus.

3. Chaque Partie accordera aux apatrides répondant à la définition de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et résidant régulièrement sur son territoire, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas non moins favorable que celui auquel Elle s'est engagée en vertu de cet instrument ainsi que de tous autres accords internationaux existants et applicables aux apatrides mentionnés ci-dessus.

Article 1

Il est entendu que les matières relevant de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives aux prestations de chômage, aux prestations de vieillesse et aux prestations de survivants, peuvent être exclues du champ d'application de cet article.

Article 1, paragraphe 4

Cette disposition ne saurait être interprétée comme obligeant les Parties à arrêter par la voie législative ou réglementaire la liste des activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, peuvent être réservées à des travailleurs d'un sexe déterminé.

Articles 2 et 3

1. Aux fins d'application de ces articles, les termes «représentants des travailleurs» désignent des personnes reconnues comme telles par la législation ou la pratique nationales.

2. Les termes «la législation et la pratique nationales» visent, selon le cas, outre les lois et les règlements, les conventions collectives, d'autres accords entre les employeurs et les représentants des travailleurs, les usages et les décisions judiciaires pertinentes.

3. Aux fins d'application de ces articles, le terme «entreprise» est interprété comme visant un ensemble d'éléments matériels et immatériels, ayant ou non la personnalité juridique, destiné à la production de biens ou à la prestation de services, dans un but économique, et disposant du pouvoir de décision quant à son comportement sur le marché.

4. Il est entendu que les communautés religieuses et leurs institutions peuvent être exclues de l'application de ces articles même lorsque ces institutions sont des entreprises au sens du paragraphe 3. Les établissements poursuivant des activités inspirées par certains idéaux ou guidées par certains concepts moraux, idéaux et concepts protégés par la législation nationale, peuvent être exclus de l'application de ces articles dans la mesure nécessaire pour protéger l'orientation de l'entreprise.

5. Il est entendu que, lorsque dans un Etat les droits énoncés dans les articles 2 et 3 sont exercés dans les divers établissements de l'entreprise, la Partie concernée doit être considérée comme satisfaisant aux obligations découlant de ces dispositions.

Article 3

Cette disposition n'affecte ni les pouvoirs et obligations des Etats en matière d'adoption de règlements concernant l'hygiène et la sécurité sur les lieux de travail ni les compétences et responsabilités des organes chargés de surveiller le respect de leur application.

Les termes «services et facilités sociaux et socio-culturels» visent les services et facilités de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent certaines entreprises aux travailleurs tels qu'une assistance sociale, des terrains de sport, des salles d'allaitement, des bibliothèques, des colonies de vacance, etc.

Article 4, paragraphe 1

Aux fins d'application de ce paragraphe, l'expression «le plus longtemps possible» se réfère aux capacités physiques, psychologiques et intellectuelles de la personne âgée.

Article 7

Il est entendu que les travailleurs exclus conformément au paragraphe 2 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 3 ne sont pas pris en compte lors de l'établissement du nombre des travailleurs intéressés.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Determinati ad adottare nuove misure atte ad ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici garantita dalla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta")

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo utile, a livello nazionale ed internazionale, l'attuazione di condizioni atte ad assicurare l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:

1. Tutti i lavoratori hanno diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia di impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso.
2. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda.
3. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'azienda.
4. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.

PARTE II

Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate, compre previsto alla parte III, dagli obblighi risultanti dagli articoli in appresso:

Articolo I

Diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso.

1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'uguaglianza di opportunità e di trattamento in materia d'impiego e di professione senza

discriminazioni basate sul sesso, le Parti si impegnano a riconoscere tale diritto ed a prendere misure appropriate per assicurarne o promuoverne l'attuazione nei settori seguenti:

- accesso all'impiego, protezione contro il licenziamento e reinserimento professionale;
- orientamento e formazione professionale, riciclaggio, riadattamento professionale;
- condizioni d'impiego e di lavoro, compresa la retribuzione;
- svolgimento della carriera, promozione compresa.

2. Non saranno considerate come discriminazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gestazione, il parto ed il periodo post-natale.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non costituisce impedimento all'adozione di misure specifiche tese a porre rimedio ad ineguaglianze di fatto.

4. Potranno essere escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, o di alcune sue disposizioni, le attività professionali le quali, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere affidate unicamente a persone di un determinato sesso.

Articolo 2

Diritto all'informazione e alla consultazione

1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda, le Parti si impegnano ad adottare o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con le legislazioni e le prassi nazionali, di:

a. essere informati regolarmente o in tempo opportuno ed in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'azienda che li impiega,

fermo restando che potrà non essere autorizzata la divulgazione di alcune informazioni che possono recare pregiudizio all'azienda, o che si potrà esigere che tali informazioni siano mantenute riservate;

b. essere consultati tempestivamente sulle decisioni previste suscettibili di avere un impatto considerevole sugli interessi dei lavoratori, ed in particolare su quelle decisioni con eventuali importanti conseguenze sulla situazione dell'impiego nell'azienda.

2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 3

Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro

1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nelle aziende, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, di contribuire:

a. alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro;

b. alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambito dell'azienda;

c. all'organizzazione di servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali dell'azienda;

d. al controllo del rispetto della regolamentazione vigente per tali materie.

2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Articolo 4

Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private, misure adeguate tese innanzitutto a:

1. consentire alle persone anziane di rimanere, il più a lungo possibile, membri della società a tutti gli effetti, mediante:

   a; risorse sufficienti a permetter loro di condurre un'esistenza decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica sociale e culturale;

   b. la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le possibilità per queste ultime di avvalersene;

2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di condurre un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che ciò è possibile, mediante:

   a. la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro necessità ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per la sistemazione dell'alloggio;

   b. cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni.

3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, nonchè la partecipazione alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

PARTE III

Articolo 5

Impegni

1. Ciascuna delle Parti s'impegna:

   a. a considerare la parte I del presente Protocollo come una dichiarazione che definisce gli obiettivi la cui realizzazione sarà da essa perseguita con ogni mezzo utile, in conformità con le disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte;

   b. a considerarsi come vincolata da uno o più articoli della Parte II del presente Protocollo.

2. L'articolo o gli articoli scelti in conformità con le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte dello Stato contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Ciascuna delle Parti potrà, in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro articolo figurante nella parte II del presente Protocollo e che essa non aveva ancora accettato in conformità con le disposizioni del paragrafo I del presente Articolo. Tali impegni successivi saranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti fin dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.

PARTE IV

Articolo 6

Controllo del rispetto degli obblighi assunti

Le Parti presenteranno rapporti relativi all'attuazione delle disposizioni della parte II del presente Protocollo da esse accettate nell'ambito dei rapporti stabiliti in virtù dell'articolo 21 della Carta.

PARTE V

Articolo 7

Attuazione degli impegni assunti

1. Le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 4 della parte II del presente Protocollo possono essere attuate mediante:

a. la legislazione o la regolamentazione;

b. convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavori e organizzazioni di lavoratori;

c. una combinazione di questi due metodi; oppure

d. altri mezzi appropriati.

2. Gli impegni derivanti dagli articoli 2 e 3 della parte II del presente Protocollo saranno considerati come soddisfatti non appena tali disposizioni, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, saranno state applicate alla maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo 8

Relazioni tra la Carta ed il presente Protocollo

1. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano le disposizioni della Carta.

2. Al presente Protocollo si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 22 a 32 e 36 della Carta.

Articolo 9

Applicazione territoriale

1. Il presente Protocollo si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, precisare, a

mezzo dichiarazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio considerato a tal fine come suo territorio metropolitano.

2. Ciascun Stato contraente può, al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo, o ad ogni altro momento successivo, dichiarare, a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il Protocollo si applicherà, in tutto o in parte, a quel territorio o a quei territori non metropolitani indicati in detta dichiarazione e di cui esso assicura le relazioni internazionali, o assume la responsabilità internazionale. Lo Stato specificherà in tale dichiarazione l'articolo o gli articoli della II parte del presente Protocollo che esso accetta come obbligatori per quanto riguarda ciascuno dei territori indicati nella dichiarazione.

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore nei confronti del territorio o dei territori indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avra ricevuto la notifica di detta dichiarazione.

4. Ciascuna Parte potrà, in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che, per quanto riguarda uno o piu territori cui il presente Protocollo si applica in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta come obbligatorio ogni articolo che in precedenza essa non aveva accettato per quanto riguarda questo o quei territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originale per quanto riguarda il territorio in questione, e daranno luogo agli stessi effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica di tale dichiarazione.

Articolo 10

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta. Sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non avrà simultaneamente o precedentemente ratificato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrera in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in seguito, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 11

Denuncia

1. Nessuna Parte puo denunciare il presente Protocollo pria dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data alla quale il Protocollo è entrato in vigore per quanto la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni, e in tutti i casi, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia non pregiudica la validità del Protocollo nei confronti delle altre Parti, sotto riserva che il numero di queste non sia mai inferiore a tre.

2. Ogni Parte può, secondo le disposizioni enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo della parte II del presente Protocollo che essa ha accettato, sotto riserva che il numero degli articoli cui detta Parte è obbligata, non sia mai inferiore a uno.

3. Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo o ogni articolo della Parte II del Protocollo alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne ogni territorio al quale si applica il Protocollo in virtù di una dichiarazione fatta in conformità con i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9.

4. Ogni Parte vincolata dalla Carta e dal presente Protocollo, che avrà denunciato la Carta secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 37 di quest'ultima, sarà considerata come avente denunciato anche il Protocollo.

Articolo 12

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione

c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con i suoi articoli 9 e 10;

d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con il presente Protocollo.

Articolo 13

Annesso

L'Annesso al presente Protocollo fa parte integrante di quest'ultimo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1988, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

ANNESSO AL PROTOCOLLO

Ambito di applicazione del Protocollo per quanto riguarda le persone tutelate.

1. Le persone di cui agli articoli da 1 a 4 comprendono gli stranieri solo in quanto sono cittadini delle altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte in questione, fermo restando che gli articoli surriferiti saranno interpretati in base alle disposizioni degli articoli 18 e 19 della Carta.

Questa interpretazione non esclude l'estensione di diritti analoghi ad altre persone, da parte di una qualunque delle Parti.

2. Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che corrispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuTo dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967, e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il più favorevole possibile, ed in tutti i casi non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di tali strumenti e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile ai rifugiati surriferiti.

3. Ciascuna Parte concederà agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il più favorevole possibile ed in tutti i casi non meno favorevole di quello al quale si è impegnata in virtù di questo strumento e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile agli apolidi surriferiti.

Articolo 1

Rimane inteso che le materie di dominio della previdenza sociale, come pure le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione, di vecchiaia e per i superstiti, possono essere escluse dall'ambito di applicazione di questo articolo.

Articolo 1, paragrafo 4

Questa disposizione non può essere interpretata come un obbligo per le Parti di stabilire con mezzi legislativi o regolamentari la lista delle attività professionali che, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere riservate a lavoratori di un determinato sesso.

Articoli 2 e 3

1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "rappresentanti dei lavoratori" si intendono persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

2. Per "legislazione e prassi nazionali" si intendono, a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.

3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "azienda" si intende un insieme di elementi materiali ed immateriali, avente personalità giuridica o non, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, a fini economici, che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo modo di procedere sul mercato.

4. Rimane inteso che le comunità religiose ed i loro istituti possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli anche quando questi istituti sono aziende ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attività

ispirate da taluni ideali o guidati da determinati concetti morali, ideali e concetti che sono tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare gli orientamenti dell'azienda.

5. Rimane inteso che, quando in uno Stato i diritti enunciati negli articoli 2 e 3 sono esercitati nei vari stabilimenti dell'azienda, si considera che la Parte interessata ha soddisfatto agli obblighi derivanti da tali disposizioni.

Articolo 3

Questa disposizione non pregiudica né i poteri né gli obblighi in materia di adozione di regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro né le competenze e le responsabilità degli organi incaricati di vigilare sul rispetto della loro applicazione.

Per "servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali" si intendono i servizi e le agevolazioni di natura sociale e/o culturale fornite da alcune aziende ai lavoratori, come assistenza sociale, campi sportivi , sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

Articolo 4, paragrafo 1

Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il più a lungo possibile" si riferisce alle capacità fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona anziana.

Articolo 7

Rimane inteso che i lavoratori esclusi in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo2ed il paragrafo 2 dell'articolo 3 non sono tenuti in considerazione nella determinazione del numero dei lavoratori interessati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 881):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 5 gennaio 1993.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3025):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 30 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1993 (atto n. 3025/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0213

LEGGE 8 marzo 1994, n. **208**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE L'ITALIE ET LA TUNISIE

--o--

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne :

soucieux de développer la coopération culturelle et commerciale entre leurs cinématographies et les échanges de films ;

désireux de favoriser la réalisation en coproduction des films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux Pays aussi bien dans leurs territoires respectifs que dans les Pays tiers ; sont convenus de ce qui suit :

I - COPRODUCTION

ARTICLE 1

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux Pays.

Il est entendu par film de coproduction, un film de métrage superieur à 1.600 mètres pour les longs métrages et à 290 mètres pour les courts métrages, d'un format de 35 m/m ou bien de métrage correspondant s'il s'agit d'autres formats, exécutés par un ou plusieurs producteurs italiens d'un commun accord avec un ou plusieurs producteurs tunisiens en conformité avec les dispositions du présent accord.

La réalisation de films en coproduction entre les deux Pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Pays :

- en Italie : la Direction Générale du spectacle au Ministère du Tourisme et du Spectacle,
- en Tunisie : la Direction du Cinéma au Ministère des Affaires Culturelles.

ARTICLE 2

Les films de coproduction bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur dans chacun des deux Pays.

Ces avantages sont acquis seulement par la société de production du Pays qui les accorde.

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale dont ils relèvent.

ARTICLE 3

Les sociétés de production désirant bénéficier des avantages du présent accord doivent présenter leurs demandes conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE 4

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :

- La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Pays peut varier de 20 à 80 %

- La participation minoritaire italienne ne pourra pas être inférieure à 30 %.

- Les 30 % du quota de la participation minoritaire au financement du film doivent être utilisés dans le Pays du coproducteur minoritaire.

- Tout film de coproduction doit comporter, de part et d'autre, une participation artistique et technique effective.

- La participation artistique et technique se fait proportionnellement à l'apport financier de chacun des coproducteurs, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Pays.

ARTICLE 5

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la nationalité Italienne ou le statut de résidents en Italie, soit la nationalité Tunisienne ou le statut de résidents en Tunisie conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur dans chacun des deux Pays.

En cas de coproduction tripartite, la participation de metteurs en scène, techniciens et artistes possédant la nationalité du Pays tiers est acceptée.

La participation d'interprètes n'ayant pas de nationalité de l'un ou de l'autre Pays peut être admise, après accord des deux parties.

ARTICLE 6

Les films de coproduction doivent être tournés dans le territoire de l'un des deux Pays coproducteurs à l'exception de certaines exigences de décor extérieur. Les prises de vue en intérieur doivent être réalisées, de préférence, dans le Pays du coproducteur majoritaire.

Tout film de coproduction doit comporter un négatif, et, soit un contretype, soit un internégatif, soit un interpositif.

Chaque coproducteur est propriétaire d'un des éléments de tirage enumérés ci-dessus.

Le développement du négatif doit être effectué de préférence, dans les laboratoires du Pays où a lieu le tournage.

Le tirage des copies des films en coproduction destinées à l'exploitation nationale, ainsi que les travaux de laboratoire y relatifs peuvent être réalisés dans l'un ou l'autre Pays coproducteurs, au prorata des apports de coproduction, discutés et arrêtés d'un commun accord dans chaque accord de coproduction conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE 7

Dans les limites du possible, un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux Pays, notamment studios et laboratoires.

ARTICLE 8

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.

ARTICLE 9

Les exportations de films en coproduction peuvent être assurées par chacun des Pays signataires avec toutefois l'obligation pour le coproducteur minoritaire d'obtenir l'accord du coproducteur majoritaire.

ARTICLE 10

Le producteur minoritaire doit régler le solde de son quota de participation financière au coproducteur majoritaire dans les délais prescrits dans les législations des deux Pays.

ARTICLE 11

Les autorités compétentes des deux Pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la République Italienne et la République Tunisienne, et les Pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.

ARTICLE 12

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés dans le cadre du présent accord doivent mentionner la coproduction entre l'Italie et la Tunisie.

Sauf disposition différente convenue d'un commun accord, la présentation dans les manifestations et festivals internationaux de films coproduits doit être assurée par le Pays auquel appartient le producteur majoritaire ou, dans le cas de films à participation égale, par le Pays dont le metteur en scène est ressortissant.

ARTICLE 13

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exploitation, dans chaque Pays, du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc...).

II - ECHANGES DE FILMS

ARTICLE 14

L'exportation, l'importation, la distribution et l'exploitation à des fins commerciales des films déclarés nationaux, ne sont soumises à aucune restriction dans le cadre de la règlementation en vigueur dans chacun des Pays.

Le transfert des bénéfices tirés de la vente et de l'exploitation des films en coproduction doit être effectué conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des deux Pays.

III - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15

Les autorités compétentes des deux Pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux Pays.

Ces mêmes autorités détermineront les normes d'application du présent accord.

ARTICLE 16

Une commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables ,en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux Pays.

Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement en Italie et en Tunisie. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la règlementation applicable à la cinématographie.

ARTICLE 17

Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 18

Le présent accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur , il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties, trois mois avant son échéance.

Fait à Tunis, le 29 Octobre 1988

En double exemplaire et en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne
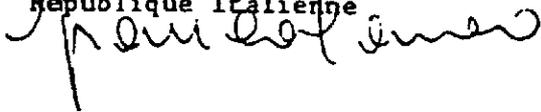
Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TRA L'ITALIA E LA TUNISIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina:

- preoccupati di sviluppare la cooperazione culturale e commerciale tra le loro cinematografie, e gli scambi di films;
- nell'intento di favorire la realizzazione in coproduzione di films che possano contribuire, con le loro qualità artistiche e tecniche, al prestigio di entrambe i Paesi sia nei loro rispettivi territori che in Paesi terzi;

hanno convenuto quanto segue:

I- COPRODUZIONE

ARTICOLO 1

I films realizzati in coproduzione ed ammessi a beneficiare del presente Accordo sono considerati dalle Autorità di entrambe i Paesi come films nazionali.

Per "film in coproduzione" si intende un film di metraggio superiore a 1.600 metri per i lungometraggi ed a 290 metri per i cortometraggi, di formato di 35m/m oppure di metraggio corrispondente se si tratta di altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani di comune accordo con uno o più produttori tunisini in conformita con le disposizioni del presente Accordo.

La realizzazione di films in coproduzione tra entrambe i Paesi deve ricevere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe i Paesi dopo che queste ultime si siano consultate tra di loro:

- per l'Italia: la Direzione Generale dello spettacolo al Ministero del Turismo e dello Spettacolo,
- per la Tunisia: la Direzione del Cinema al Ministero degli Affari Culturali.

Articolo 2

I films in coproduzione beneficiano con pieno diritto dei vantaggi che ne derivano in virtù delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Tali vantaggi sono aquisiti unicamente dalla società di produzione del Paese che li concede.

I films, per essere ammessi a beneficiare della coproduzione, debbono essere realizzati da produttori con una buona organizzazione tecnica e finanziaria ed una espenienza professionale riconosciuta dall'Autorità nazionale da cui dipendono.

Articolo 3

Le societa di produzione che desiderano beneficiare dei vantaggi del presente Accordo debbono presentare le loro domande conformemente con le procedure vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 4

I films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni:

- La proporzione dei rispettivi contributi dei produttori di entrambe i Paesi puo variare dal 20 all'80%;

- la partecipazione minoritaria italiana non potra essere inferiore al 30%;

- 30% della quota di partecipazione minoritaria al finanziamento del film deve essere utilizzato nel Paese del coproduttore minoritario.

- Ogni film in coproduzione deve comportare, da ambo le parti, una effettiva partecipazione artistica e tecnica;

- La partecipàzione artistica e tecnica sarà in proporzione del contributo finanziario di ciascuno dei coproduttori, dopo che le Autorità competenti di entrambe i Paesi si saranno consultate tra di loro.

Articolo 5

I films debbono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti in possesso sia della cittadinanza italiana o dello statuto di residenti in Italia, sia della nazionalità Tunisina o dello statuto di residenti in Tunisia conformemente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno dei due Paesi.

In caso di produzione tripartitica, è ammessa la partecipazione di registi, tecnici ed artisti in possesso della cittadinanza di un Paese terzo.

Può essere ammessa la partecipazione di interpreti che non hanno la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, previo accordo di entrambe le Parti.

Articolo 6

I films in coproduzione debbono essere girati nel territorio di uno dei due Paesi coproduttori ad eccezione di alcune esigenze di scenografie esterne. Le riprese in interni debbono essere realizzate preferibilmente nel Paese del coproduttore di maggioranza.

Ogni film in coproduzione deve avere un negativo,nonché un controtipo, oppure un internegativo, od un interpositivo.

Ciascun coproduttore è proprietario di uno degli elementi di stampa enumerati sopra.

Lo sviluppo del negativo deve essere effettuato preferibilmente nei laboratori del Paese dove si svolgono le riprese.

La stampa delle copie dei films in coproduzione destinati alla gestione nazionale, nonché i relativi lavori di laboratorio possono essere realizzati nell'uno o nell'altro Paese coproduttore, proporzionalmente ai contributi di coproduzione dibattuti e stabiliti di comune accordo in ciascun Accordo di coproduzione conformemente con la legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 7

Dovrà essere realizzato, entro i limiti del possibile, un equilibrio generale sia a livello artistico sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei mezzi tecnici di entrambe i Paesi, in particolare teatri di posa e laboratori.

Articolo 8

La ripartizione degli incassi sarà effettuata proporzionalmente al contributo totale di ciascuno dei coproduttori.

Articolo 9

Ciascuno dei Paesi firmatari può provvedere alla esportazione di films in coproduzione, con l'obbligo tuttavia, per il coproduttore minoritario, di ottenere l'accordo del coproduttore di maggioranza.

Articolo 10

Il produttore minoritario deve pagare il saldo della sua quota di partecipazione finanziaria al coproduttore di maggioranza entro i termini stabiliti nelle legislazioni di entrambe i Paesi.

Articolo 11

Le Autorità competenti di entrambe i Paesi esamineranno con favore la realizzazione in coproduzione di films di livello internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina, ed i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati da accordi di coproduzione.

Le condizioni per il benestare a tali films saranno oggetto di un esame caso per caso.

Articolo 12

I titoli di testa, gli annunci di films ed il materiale pubblicitario dei films realizzati nell'ambito del presente Accordo debbono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Tunisia.

Salvo disposizioni diverse convenute di comune accordo, la presentazione di films in coproduzione nelle manifestazioni e festivals internazionali spetta al Paese cui appartiene il produttore di maggioranza, oppure, nel caso di films con parità di partecipazione, al Paese di cui il regista è cittadino.

Articolo 13

Sarà concessa ogni agevolazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla produzione di tali films nonché per l'importazione e la gestione, in ciascun Paese, del materiale necessario alla realizzazione ed alla conduzione dei films in coproduzione (pellicole, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc.)

II - SCAMBI DI FILMS

Articolo 14

L'esportazione, l'importazione, la distribuzione e la gestione a fini commerciali di films dichiarati nazionali, non sono sottoposte ad alcuna limitazione nell'ambito della regolamentazione vigente in ciascuno dei Paesi.

Il trasferimento degli utili derivanti dalla vendita e dalla gestione dei films in coproduzione deve essere effettuato conformemente con le disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Le Autorità competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente le coproduzioni, gli scambi di films ed, in generale, ogni precisione relativa alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Queste stesse Autorità determineranno le norme di applicazione del presente Accordo.

Articolo 16

Una commissione mista avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo, di risolvere eventuali difficoltà e di studiare le modifiche auspicabili in vista di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune di entrambe i Paesi.

Tale Commissione si riunirà ogni anno per tutta la durata del presente Accordo, alternativamente in Italia ed in Tunisia. Essa potrà altresì essere convocata su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare in caso di modifiche importanti sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile alla cinematografia.

Articolo 17

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 18

Il presente Accordo è stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è rinnovabile per periodi di due anni per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Tunisi, il 29 ottobre 1988

In doppio esemplare ed in lingua francese

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Tunisina

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 745):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 5 novembre 1992.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3022):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XI.

Esaminato dalla III commissione l'11 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 1° dicembre 1993 (atto n. 3022/*A* - relatore on. ALESSI).

Esaminato in aula e approvato il 16 febbraio 1994.

94G0214

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651358) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189